

Carissimi amici, colleghi, studiosi della materia e gentili lettori,
in occasione del primo anniversario dell'esordio del blog

IL CRUSCOTTO

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

l'Arch. Davide CHIONNA (nella sua veste di vignettista) e il sottoscritto, abbiamo il piacere di offrirVi tutti gli articoli pubblicati in questo primo anno con le relative vignette.

Vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate.



Un doveroso ringraziamento al Direttore Dr. Angelo Maria PERRINO per la fiducia riposta nei nostri confronti.

INDICE	
info	2
ARTICOLI PUBBLICATI NEL BLOG - IL CRUSCOTTO - COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	
27 - 22 - 03 - 20 curatelia la liquidita' alle micro/pmi	4
26 - 9 - 03 - 20 NON SPARATE SULLE SRL	9
25 - 24- 2 - 20 - CARO AMMINISTRATORE ...FAI ATTENZIONE LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI	13
24 - 10-2-20 LE PROCEDURE FAMILIARI NEL SOVRAINDEBITAMENTO	19
23 - 27 - 1 - 20 CARO AMMINISTRATORE ... FAI ATTENZIONE AL CONTROLLO DI GESTIONE	22
22 - 13 - 1 - 20 CARO AMMINISTRATORE .. FAI ATTENZIONE	26
21 - 30 - 12- 19 - LA MANCATA NOMINA DEL REVISORE	29
20 - 16-12-19 - SRL - COME E PERCHE' SCEGLIERE UN SINDACO O UN REVISORE	33
19 - 2 - 12 - 19 16 dicembre 19 - nomina del revisore ...la spada di Damocle	36
18 - 18 - 11 - 19 CHI HA TEMPO NON ASPETTI TEMPO	40
17 - 4 - 11 - 19 LA CONTINUITA' AZIENDALE	43
16 - 21 - 10 - 19 CRISI - INSOLVENZA - INDICATORI - INDICI	46
15 - 7-10-19 RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' IN CRISI	49
14 - 23 -9 - 19 L'INTERVENTO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE	53
13 - 9 -9-19 - LE COOPERATIVE	56
12 - 26-08-19 IL CODICE DELLA CRISI E IL RAPPORTO IMPRESABANCA	60
11 - 12 - 08 - 19 LA SCELTA	64
10- 29 - 07 - 19 - l'imprenditore agricolo può fallire	67
09 - 15 - 07 - 19 - L'impatto del CCII sulle aziende agricole	70
08 - 1 - 07 - 19 - Le modalità di nomina del revisore e il conflitto di interessi	75
07 - 17 - 06 - 19 - Nuovi parametri per la nomina dell'organo di controllo e revisore nelle Srl	80
06 - 3-6-19 - la srl unipersonale col socio amministratore ecc.	85
05 - 20-5-19 - LA TRAPPOLOA DELLA SEMPLIFICATA	88
04 - 5-5-19 -ANCORA SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	92
03 - 22-04-19 - IL DILEMMA SULLANOMINA DEL REVISORE	95
02 - 08-04-19 - ASSETTO ORGANIZZATIVO	98
01 - 25-3-19 -COME ORIENTARSI	101
FUORI BLOG	
22 - 12 - 19 - EVASIONE FISCALE UNA MALAPIANTA - SERVE UN CORAGGIOSO PIANO INDUSTRIALE	104

Angelo ANDRIULO

Nato a/il Francavilla Fontana (Br), 16 aprile 1950

office 72021 Francavilla Fontana (BR) Via Togliatti, 59

Coordinate 0831/815505 - 0831/841413 - 329/7161882

@: angelo@andriuloweb.it - @pec: angelo.andriulo@pec.commercialisti.it

(libero professionista dal 1978) ad oggi

- ◆ già iscritto al Collegio degli Economisti d'impresa del circondario del Tribunale di Brindisi al n. 22 dal 1978 con provenienza dal Collegio di Bari e ora (dopo la riforma) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi al n. AA 38;
- ◆ iscritto al registro dei Revisori Legali al nr 1473 (vedi G.U.R.I. serie speciale n. 31/bis del 21/04/1995 - D.M. 12/04/95);
- ◆ Conciliatore e Conciliatore Societario (ex art. 4 DM nr. 222/2004 giusta Decreto Dirigenziale 24/07/06 del Ministero di Grazia e Giustizia) per la risoluzione dei conflitti;
- ◆ laureato in Scienze dell'economia e della gestione aziendale - Economia dell'Azienda Moderna presso la Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Casamassima (Ba).
- ◆ diplomato ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale G. Marconi di Brindisi - sez. staccata di Francavilla Fontana.
- ◆



Davide Chionna

-nato a Francavilla Fontana -BR- il 27/09/1963 ove vive ed opera.

-Maturità Classica nel 1982.

-Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze.

Collaborazione dipartim. Progettazione Architettonica con il Prof. Alberto Breschi, Univ.di Firenze.

-Praticantato triennale presso studio di ingegneria "Modulor 88".

-Partecipazione e segnalazione al Concorso ICE nel 1994,

-Istituto naz. per il Comm. Estero per la progettazione di un padiglione fieristico dell'Italia.

-Dipartimento di Costruzioni presso "Prefabbricati Pugliesi Srl", Oria -BR-. -Dal 2001 ad oggi

-Docente di ARTE e STORIA dell'ARTE.

-Grafica e grafica digitale, Architettura, Pittura, Scultura, Design

-Stampa 3D, Allestimenti fieristici, Visual Art, Comunicazione.

-Partecipazione ad innumerevoli eventi artistico-culturali, mostre,

- rassegne d'arte, forum, seminari online, critica d'arte.

-Dal 2019 vignettista Blog di "affaritaliani.it - Il Cruscotto" Come orientarsi nel CCII.

Info: 368 3255760

mail: davide.chionna63@gmail.com

IL CRUSCOTTO

Domenica, 22 marzo 2020 - 21:11:00

curaltalia la liquidita' alle micro/pmi

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

di Angelo Andriulo



Oramai da diverse settimane l'argomento che monopolizza l'attenzione dell'intera umanità è **"il coronavirus"**.

Le misure di protezione hanno bloccato lo svolgimento di moltissime attività e, come la maggior parte degli operatori, anche io ho chiuso lo studio e continuo a lavorare da casa (*per quello che è possibile*).

Questo articolo è stato elaborato dal mio domicilio domestico.

Per quello che mi riguarda, pur accusando qualche disagio per il forzato isolamento, sto *"gustando"* la continua presenza dei familiari con me conviventi e la cosa non mi dispiace, anzi, *"me gusta mucho"*.

A dirla tutta, non viviamo un isolamento in senso assoluto, in quanto i mezzi di comunicazione moderni permettono di fare cose che in altri tempi erano solo pura immaginazione.

Facebook, WhatsApp, Messenger, skype o altre applicazioni permettono contatti con familiari, amici, clienti ecc. sia sul territorio italiano che *"fuori terra"*.

Si sono diffusi metodi di formazione e informazione via web e lo stesso DL nr. 18 del 17/03/20 (denominato curaltalia) suggerisce l'utilizzo della comunicazione a distanza per lo svolgimento delle assemblee societarie; difatti, con l'art. 106 comma 2° dispone:

"Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio."



Nel corso delle diverse conversazioni con le aziende (*clienti del mio portafoglio e gentili lettori*) una domanda è stata la più ricorrente: *“cosa dobbiamo fare per contenere i danni di questa chiusura forzata?”*.

La risposta non illustra una soluzione, in quanto in questo particolare momento storico non sono in condizione di fare previsioni, essendo la situazione fuori da ogni classificazione e mancando totalmente di punti di riferimento.

E' come avere una bussola smagnetizzata e NON riuscire ad individuare la giusta direzione.

Ciò che ritengo debbano fare tutti gli operatori economici è in primis prendere conoscenza e soprattutto coscienza della propria situazione aziendale.

Ho avuto modo di constatare nel corso della mia quarantennale esperienza lavorativa che molte spesso gli amministratori non conoscono a fondo le condizioni della propria azienda a causa sia dei molteplici impegni lavorativi e, molto spesso, anche per un carente assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Attraverso un preciso monitoraggio bisogna misurare la propria forza e la capacità di resistenza in base alle risorse possedute, a partire dalla liquidità.

E' notorio che il tessuto produttivo italiano delle micro/PMI è intrinsecamente debole e che abbastanza diffusa la sottocapitalizzazione con scarse risorse di liquidità.

Sono consapevole che in questa situazione è difficile assai fare previsioni ed essendo la situazione fuori da qualunque schema, non ci sono parametri che possano dare un minimo di informazione da utilizzare alla base delle decisioni da prendere.

E' probabile che anche i nostri governanti si trovino nella stessa situazione e non riescano a trovare le soluzioni idonee alla gravità del momento.

L'ultimo decreto ne è la prova.

Ciò demoralizza gli operatori che di tutto hanno bisogno tranne che di *“CONFUSIONE E INCERTEZZA”*.

Anche noi commercialisti siamo disorientati e soprattutto amareggiati per la poca considerazione che l'attuale governo riserva a noi e alle aziende più in generale.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine cui appartengo ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Conte che inizia così:

“Ill.mo Presidente, Ill.mo Sig. Ministro,

unitamente alle associazioni sindacali di categoria, siamo con la presente a rappresentarVi che qualsiasi decisione concernente la chiusura per decreto degli studi professionali dei Commercialisti passa necessariamente per la decisione a monte di una sospensione più prolungata di tutte le scadenze concernenti adempimenti e versamenti fiscali, in materia di lavoro e, in generale, connessi alle attività di competenza della nostra professione.

Ad oggi queste sospensioni sono state soltanto parziale e di brevissima durata.....”

(il testo completo sul sito del CNDCEC).

Non si può viaggiare “a vista”.

Tra tanto incertezza, però, alcuni elementi sono certi:

- Solo al momento della riapertura si potrà conoscere cosa è rimasto del tessuto economico di riferimento;
- i ricavi non conseguiti, per molte attività non saranno recuperabili ed i costi fissi produrranno inesorabilmente delle perdite *(i bar, i ristoranti, i complessi turistici perfino gli impresari di onoranze funebri che sono stati impossibilitati ad organizzare i funerali secondo le tradizioni delle diverse aree italiane subiranno delle perdite).*

Queste perdite creeranno insolvenze, che a loro volta produrranno perdite.

E sono le conseguenze di questa situazione che interesseranno il codice della crisi e dell’insolvenza.

So perfettamente che il titolare di un’azienda farebbe carte false, pur di salvare “la propria creatura”, e appunto per questo che bisogna fare molta attenzione.

Alcune aziende (non riesco a prevederne la quantità) non saranno in condizione di superare la crisi e soccomberanno, però, se non avranno posto in essere operazioni “censurabili” potranno “esdebitarsi” e ripartire, in caso contrario potrebbero compromettere la “meritevolezza” o altro.

Se è stato necessario elevare i parametri per la nomina del revisore nelle srl *(per memoria: furono raddoppiati)* la motivazione era che molte micro/piccole società avrebbero “tirato le cuoia”.

Per questo le micro e piccole aziende devono, in primis, fare un monitoraggio.

Occorre verificare:

- le riserve di liquidità (*se la liquidità è scarsa, sarebbe opportuno fare un elenco delle priorità e pagare l'indispensabile, garantendo per se e per i propri dipendenti la sola sopravvivenza - non ci sarà nessun supermercato o benzinaio o altro esercente che venderà a credito*).

Fino a quando non ci saranno le prossime entrate, bisognerà far fronte alle esigenze di sopravvivenze della propria famiglia e a quella dei dipendenti con le sole riserve attuali.

Il decreto curaltalia, per quanto si sia "sforzato", non soddisfa minimamente la necessità di liquidità (**speriamo che in sede di conversione del decreto si ponga rimedio!!!!**);



è assai probabile che i tempi di incasso si prolungheranno e la liquidità sarà schiacciata insieme ad una riduzione dei fatturati;

- anche le linee di credito e il limite del loro utilizzo saranno influenzate, nonostante le disposizioni previste dall'art. 56 del citato DL curaltalia;
- rinegoziare con i fornitori gli ordini già inoltrati, nonché verificare la capacità degli stessi di continuare con regolarità le forniture (*i fornitori potrebbero avere problemi di approvvigionamenti di materie prime e/o sussidiarie*);
- la solvibilità dei propri clienti e quelli che potrebbero essere maggiormente a rischio insolvenza, applicando criteri prudenziali alle previsioni di vendita.

Concludo questo articolo esternando una personale preoccupazione.

Il decreto "curaltalia", pubblicato nei giorni scorsi, è una toppa (*per usare una esclamazione folcloristica del mio paese "è acqua santa agli muerti"*) rispetto alla complessa e difficile situazione, e, secondo il mio personale pensiero – e non solo mio - non garantisce la sopravvivenza di quelle



aziende che vivono alla giornata e, se consideriamo il fatto che qualunque provvidenza statale è usufruibile solo dopo aver proceduto ad una istruttoria con conseguente valutazione (*burocrazia!!!!*) prima di avere il risultato il decesso potrebbe anticipare il risultato.

Ogni volta che si concede un "credito d'imposta" vuol significare che prima bisogna pagare sempre se si ha liquidità!!!!!!

Per questo, poichè la situazione delle aziende italiane è ben conosciuta ai vari Ministeri e chi ha il potere/dovere di decidere deve, **e ripeto deve**, elaborare un programma strategico che già era necessario per il rilancio dei consumi, ma oggi è più che mai necessario per la sopravvivenza di tanti micro/piccoli operatori e l'espressione tanto utilizzata e divulgata attraverso i vari mezzi di comunicazione "**nessuno perderà il lavoro**" è solo propaganda se non si interviene per tutelare la sopravvivenza delle micro/PMI aziende.

Dietro ogni partita IVA ci sono persone con i loro bisogni!!!!!!

Se le mancate entrate (o se preferite le perdite) sono da attribuire a cause estranee alla volontà degli imprenditori, non è giusto che le conseguenze ricadano sui medesimi.

Le aziende fanno parte del sistema Italia e se necessita una cura per l'Italia, è intrinseco che anche le aziende devono essere curate e seguite fino alla guarigione.

Cari amici e gentili lettori, FATE SENTIRE LA VOSTRA VOCE INVIANDO ALL'INDIRIZZO DELLA REDAZIONE O AL MIO LE VOSTRE OPINIONI!!!!!!!!!!

angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 9 marzo 2020 - 17:03:00

NON SPARATE SULLE SRL

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

di Angelo Andriulo

NON SPARATESULLE SRL



Questo numero si apre con "NON SPARATESULLE SRL".
Perché questo titolo????

Nelle ultime settimane illustri professionisti hanno espresso la propria opinione sul delicato momento che stanno vivendo le srl e le previsioni per il loro futuro.

Diversi sono state le correnti di pensiero.

Io non intendo entrare nella polemica (sempre se polemica ci sia stata), ma intervengo perché diversi amici, che seguono la materia, hanno chiesto la mia opinione.

Nel diritto commerciale italiano la società a responsabilità limitata (S.r.l.) , è un tipo di società di capitali dotata di personalità giuridica che risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.

Questo concetto è alla base della "**responsabilità limitata**" ed è tuttora in vigore.

Però, ciò che in alcuni casi ha alterato la normalità è l'uso distorto che si è fatto della srl, soprattutto da quando è stato possibile costituire la società a responsabilità limitata semplificata o la società a capitale ridotto (entrambi con un capitale sociale minimo € 1,00 e massimo fino a 9.999,00).

L'evoluzione della materia ha, di fatto, indebolito la "**responsabilità limitata**".

Alcuni esempi:

- sulla base di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di accertamento definitivo a carico di una srl, i maggiori redditi accertati è possibile attribuirli ai soci in quanto a ristretta base partecipativa – familiare.

(L'esempio dimostra il venir meno della responsabilità limitata del socio di srl in questo caso specifico).

- Il primo comma dell'art. 378 del CCII "Responsabilità degli amministratori" dispone:

"All'art. 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti."

Questa normativa era già in essere per le società per azioni a far data dal 2003 (riforma del diritto societario) ora lo è anche per le srl.

Aver dato la possibilità anche al singolo creditore di dar vita ad una procedura quando coesistono contemporaneamente i presupposti occorrenti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 e cioè: a) l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori; b) la condotta illegittima degli amministratori; c) un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, sicuramente ha aggravato la posizione di ogni singolo amministratore.

Io credo che ci sarà molto contenzioso.

Basti pensare a cosa accade oggi nel caso di un fallimento o procedura di concordato preventivo o anche di sovraindebitamento ove la banca, pur avendo votato/non opposizione nel corso della procedura di che trattasi, successivamente inizia una azione di recupero crediti nei confronti dei soci che hanno prestato fideiussione.

Nello stesso modo, per ogni fallimento/concordato/sovraindebitamento, poiché dalle relazioni elaborate dal curatore/commissario/OCC sono riscontrabili le ragioni del fallimento o dell'insolvenza, gli amministratori avranno delle "brutte gatte da pelare".


Sicuramente ci saranno dei casi in cui sarà difficile dimostrare la responsabilità dell'organo amministrativo, in altri tale difficoltà si sposta in capo agli amministratori.

- Lo scorso 9 maggio, la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 12334 e 12335/2019, ha affermato che in una srl unipersonale col socio anche amministratore unico, le sanzioni tributarie irrogate alla società possono essere richieste direttamente all'amministratore e socio unico, il quale risponde personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio.

Ciò porta come conclusione alla disapplicazione della regola, secondo la quale le sanzioni tributarie irrogate a carico di società «sono esclusivamente a carico della persona giuridica» (articolo 7 del dl 269/2003), mentre conduce all'applicazione de «la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione» (articolo 2 del D. Lgs 472/1997), nel caso in cui gli

interessi della società coincidano, di fatto, con quelli della persona fisica che sia socio unico e amministratore della unipersonale.

La pronuncia della suprema Corte punta a rafforzare il principio personalistico circa l'irrogazione delle sanzioni tributarie, indirizzando verso la ricerca del responsabile della violazione non tanto nel soggetto che l'ha compiuta quanto nel beneficiario degli effetti che la stessa produce.



Se a tutto ciò si aggiunge la cronica situazione di **“sottocapitalizzazione”** delle srl o la mancanza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per molte di esse è abbastanza chiaro quale sarà il futuro (non intendo generalizzare, perchè ci sono anche srl ottimamente gestite).

A complicare il tutto si è messo anche il **“coronavirus”** che inevitabilmente creerà dei danni all'intera economia e, insieme agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del CCII, metterà molte aziende in maggiori difficoltà e forse anche il **“situazione di crisi”**.

Più volte ho detto che le disposizioni contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza (opportunamente corrette) altro non sono che le buone pratiche aziendali e di buone pratiche non è mai morto nessuno.

Ciò che vanificherà queste buone intenzioni è il critico momento attuale che riserva un limitatissimo spazio di manovra a moltissime aziende.

Adeguarsi alle norme è costoso assai e francamente non so quante lo faranno, indipendentemente dalle conseguenze in caso di crac, anche perché, **fino a quando non si manifesta l'insolvenza**, anche se interviene l'OCRI, non potrà nascere alcun provvedimento, nemmeno la comunicazione al P. M..

Concludo questo scritto con una metafora.

Di sola aria non è mai ingrassato nessuno anzi, e non si può adottare questa formula con l'obiettivo di riportare un obeso nel peso forma, in quanto le conseguenze sarebbero funeste, indipendentemente dalle buone intenzioni.

Per raggiungere qualunque obiettivo occorrono due elementi fondamentali:

"l'agire giusto e soprattutto il momento giusto"!!!!

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 24 febbraio 2020 - 12:14:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CARO AMMINISTRATORE... FAI ATTENZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI.

di Angelo Andriulo



L'argomento del giorno riguarda **“la responsabilità degli amministratori.”**

Lo scorso 3 giugno ho pubblicato l'articolo *“la srl unipersonale col socio anche amministratore ha ancora ragione di esistere?”* con il quale ho evidenziato come l'art. 378 del Codice della crisi e dell'insolvenza ho reso più oneroso la

“inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” da parte degli amministratori di società a responsabilità limitata.

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/come-orientarsi-nel-codice-della-crisi-insolvenza-608317.html>

Il primo comma dell'art. 378 del CCII **“Responsabilità degli amministratori”** dispone:

*“All'art. 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per **l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.”*

A parte la stampa specializzata, poco risalto è stato dato alle novità introdotte dal citato art. 378 del CCII, che dallo scorso 16 marzo ha fatto emergere, nel sistema delle società a responsabilità limitata, la *“conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”*.

Nel corso degli eventi formativi e informativi a cui presenzio, ho constatato che l'argomento è sconosciuto ai più.

Questa normativa era già in essere per le società per azioni a far data dal 2003 (*riforma del diritto societario*) e non poche questioni aveva creato a causa del diverso trattamento di legge con le “cugine” srl.

Con la modifica all'art. 2476 c.c. prevista dall'art. 378 del CCII questa norma assurge ad una disciplina di "rango generale" in quanto estendibile a tutte le specie di società di capitali.



L'ordinamento rende gli amministratori responsabili non solo verso la società, ma anche verso i creditori sociali.

L'articolo in commento disciplina, appunto, questa azione, individuandone i presupposti fondativi nella inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e nell'insufficienza del patrimonio sociale al pagamento dei debiti.

Quindi, l'azione prevista dalla citata norma spetta ai "creditori" della società e soltanto la titolarità di un credito costituisce la condizione di legittimazione all'azione.

I presupposti occorrenti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394, devono ritenersi:

- l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori;
- la condotta illegittima degli amministratori,
- un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta.

a. **L'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori**

Il pregiudizio è costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito.

b. **La condotta illegittima degli amministratori**

Ogni comportamento illegittimo può essere oggetto di rilievo.

Si evidenzia che non solo i comportamenti dolosi sono rilevanti, ma anche comportamenti omissivi possono dare luogo a responsabilità nei confronti dei creditori sociali.

L'amministratore risponde anche quando, pur non avendo materialmente posto in essere l'atto di dispersione del patrimonio sociale, abbia mostrato un atteggiamento di colpevole disinteresse o superficialità nella gestione societaria palesemente incompatibile con i doveri di cura e diligenza inerenti alla carica.

Un esempio fra i tanti: l'amministratore che non si attiva a porre in essere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dall'art. 3 del CCII, oppure quando non attua gli strumenti di allerta ex art. 12 del citato codice, ecc.;

c. **un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta**

La sola condotta non è sufficiente per far scattare la responsabilità di che trattasi, ma perché sia imputabile agli amministratori necessita che ci sia il rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta.

E solo dopo aver dimostrato l'esistenza del nesso di causalità tra pregiudizio e condotta (cosa complessa e complicata) che si potrà commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi.

In sintesi, la responsabilità degli amministratori della società verso i creditori si ricollega a una insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi.

Sarebbe semplicistico assai pensare che *"l'insufficienza patrimoniale"* sia rilevabile dallo stato patrimoniale della società, in quanto in questo documento sono annotati i valori contabili e non quelli effettivamente realizzabili.

Non è raro il caso in cui uno stato patrimoniale riporti la perdita dell'intero patrimonio, quando, in realtà, i valori realizzabili e/o realizzati siano sufficienti al pagamento dei debiti. (*Si pensi alle immobilizzazioni completamente ammortizzate oppure ai terreni che acquistati con destinazione "agricola" diventano successivamente suoli edificatori.*)

CONSIDERAZIONI

Predica bene e razzola male.

Quando ero ragazzo la mia nonnina mi portava in chiesa per assistere alla *“funzione serale”* e, solitamente, il parroco, per dare maggiore enfasi al suo dire, saliva sul pulpito.

L'elemento architettonico della chiesa, consistendo in una piattaforma con parapetto, esaltava ai miei occhi la figura del prete e la sua voce, a causa dell'effetto eco, si amplificava fino a rimbombare. *(Nelle medie superiori ho immaginato la stessa scena con la variante che al posto del parroco vi era Fra Cristoforo dei Promessi Sposi con il dito alzato in segno di manaccia).*

Al rientro, lungo la strada del ritorno, mia nonna commentava la morale della predica.

Nel mio immaginario *“il monsignore”* viveva nel rispetto di ciò che predicava finalizzato a *“prevenire il male”*.

Qualcuno direbbe che è logico che *“chi predica bene deve razzolare bene”* perché in caso contrario perde ogni credibilità.

Veniamo al dunque - la commissione che ha elaborato il CCII, ha inserito nella prima parte una serie di norme aventi la finalità di *“prevenire”*.

Si sa, *“prevenire è meglio che curare”* e questo concetto è diventato il *“focus”* di tutto l'impianto della prima parte del CCII.

Ma, da che pulpito viene questa predica?

L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, gli strumenti di allerta con la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono un esempio di ciò che le aziende dovranno porre in essere per prevenire la potenziale crisi.

Ma qualcuno ha valutato a monte l'impatto sociale di questa riforma?

Perché il legislatore della riforma del diritto societario (2003) aveva previsto la responsabilità per la *“inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”* solo a carico degli amministratori di società per azioni? Una ragione è individuabile nell'entità del patrimonio, nelle dimensioni e nella redditività che nelle SpA è di gran lunga superiore rispetto alle più modeste srl.

Io ritengo che allora furono analizzate le conseguenze che una simile disposizione legislativa avrebbe generato soprattutto per le micro/piccole srl *(allora NON si era in un periodo di crisi ultradecennale).*

Le buone pratiche aziendali esistono da moltissimo tempo e sono necessarie per il buon andamento di ogni azienda grande o piccola che sia.

Ma quando la loro attuazione diventa eccessivamente onerosa e complicata, se non irrealizzabile, i più le disattendono.

Il D.lgs 14/19 contiene una serie di norme che si ispirano alle *"buone pratiche aziendali"*, ma, al di là delle buone intenzioni, ci si è accorti subito dopo la pubblicazione nella G.U.R.I. (*ma la frittata oramai era già fatta*) che i risultati per moltissime micro/piccole aziende sarebbero stati disastrosi.

Ed è iniziata la corsa ai rimedi:

- con una prima modifica sono stati elevati i parametri per la nomina del revisore;
- con una seconda (*approvata dopo i tempi supplementari*) la data della nomina in questione è stata spostata dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 (*alla faccia di chi aveva già provveduto*);
- ulteriore corposa modifica (circa 40 articoli) è di prossima emanazione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha elaborato *"la revisione legale nelle nano imprese – riflessioni e strumenti operativi"* in cui è riportato *"La nostra preoccupazione risiede, invece, nella consapevolezza della eccessiva complessità e difficoltà di svolgere gli incarichi di revisione legale in contesti aziendali di dimensioni minori o nelle "nano-imprese" seguendo gli stessi standard professionali di riferimento (i principi di revisione internazionali ISA Italia) elaborati per essere applicati anche nella revisione delle società quotate e negli altri Enti di interesse pubblico. Preoccupazione, questa, che finalmente è condivisa anche a livello europeo e mondiale e alla quale si sta cercando di porre rimedio che, auspicabilmente, non potrà che essere quello di sviluppare un set separato di principi di revisione ad hoc per lo svolgimento degli incarichi in contesti aziendali di minori dimensioni e complessità."*

Ma perché non è stato considerato l'impatto che queste norme avrebbero generato prima della pubblicazione nella G. U. R. I.?????

Questo modo di legiferare offende tutti gli operatori economici che di tutto hanno bisogno tranne di confusione e incertezze e i professionisti che costantemente devono rielaborare il processo di apprendimento e il consequenziale protocollo operativo.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tuttii più intraprendenti lasciano l'Italia.

Una legge non può essere percepita come *"un giogo"*, ma deve essere una regola che indirizzi alla soluzione dei problemi e mai rappresentare essa stessa un problema.

*Prima di approvare una norma gli addetti ai lavori dovrebbero chiedersi almeno dieci volte se **“tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”**.*

UNA PROFONDA RIFLESSIONE E’ D’OBBLIGO PER CHI HA IL POTERE DI VITA O DI MORTE SULLE AZIENDE E DI CHI VIVE CON E DA ESSE.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 10 febbraio 2020 - 12:17:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

LE PROCEDURE FAMILIARI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

di Angelo Andriulo



Carissimi amici che mi onorate della Vostra attenzione, con questo numero interrompo momentaneamente la rassegna dedicata agli amministratori in quanto più persone mi hanno chiesto di trattare l'argomento delle **"domande congiunte per le crisi familiari nella materia del sovraindebitamento"**.

La questione è delicata assai e cerco, nei limiti delle mie conoscenze, a fare chiarezza.

La legge attuale (3/12) non disciplina l'ipotesi che più persone quali "soggetti in stato di sovraindebitamento", legate da un vincolo familiare e/o conviventi, possano accedere ad una unica procedura, in quanto la figura del debitore è vista sul modello della persona fisica e non del nucleo familiare.

Ciò ha creato e continua a creare grosse problematiche, in considerazione del fatto che è abbastanza frequente che marito e moglie si trovino indebitati e le risorse alle quali possono accedere appartengono all'intero nucleo familiare e non al singolo individuo.

Molti Tribunali si sono accorti di questa disfunzione normativa e pongono rimedio accettando la presentazione di una unica pratica ancorché intestata a entrambi i coniugi.

Lo stesso codice della crisi e dell'insolvenza (D. lgs 14/19 - CCII) pone rimedio con l'art. 66 **"procedure familiari"** che dispone:

1. *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune.*
2. *Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20/05/16, nr. 76."*

E' d'obbligo evidenziare che l'art. 66 entrerà in vigore il prossimo 15 agosto, salvo rinvii.

Cosa fare fino al 15 agosto 2020?

Qualcuno ha ipotizzato, nelle more, la possibilità di chiedere al Giudice l'applicazione del "favor rei".

Personalmente non sono d'accordo in quanto il "favor rei" trova applicazione nelle situazioni in cui operino contemporaneamente più norme.



Nel caso in esame, fino alla data del 15 agosto 2020 esiste solo la norma ex legge 3/12 e, dopo, opererà solo il CCII; quindi non c'è conflitto di norme.

Pertanto, si può soltanto sperare nel "convincimento" del Giudice.

"Il Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo in www.ilcaso.it) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a

ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità.”

“Il Tribunale di Mantova (8/4/2018 est. De Simone in www.ilcaso.it) in un caso di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012 afferma che "il concetto di "debitore" di cui all'art. 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori.”

Da una mia indagine condotta su facebook, grazie agli amici Dott.ssa Elena Cesarini, Dr. Giuseppe Gianfreda, Dott.ssa Romano Annarita, Dott.ssa Romita Mavì, Dr. Gilberto Battistini, Dott.ssa Polita Pellegrini, Dr. Massimiliano Piselli, Dott.ssa Piera Giordano, Dr. Massimo Zanni, Dr. Luigi Benigno, Dott.ssa Monica Mandico, Dr. Alberto Montoro, Dott.ssa Vera Leanza, Dott.ssa Diana Pedata, Dr. Moreno Bonafortuna, Dott.ssa Silvia Scali, Dr. Ezio Mola e Dott.ssa Enrica Sacchi ho appreso il comportamento di alcuni Tribunali:

- favorevoli

Bari, Bergamo, Brescia, Catania, Firenze, Lagonegro, Milano, Napoli, Napoli nord, Perugia, Pesaro, Taranto, Torino e Trani

- contrari

Bologna, Ferrara, La Spezia, Modena e Pescara.

Ogni qualvolta non c'è chiarezza, chi deve operare viene preso dallo sconforto.

Personalmente mi regolo in questo modo:

“mi informo circa l'orientamento del Giudice e mi adeguo al suo pensiero.

In ogni altro caso deposito pratiche singole, per poi chiederne la riunione esperare.....”

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 27 gennaio 2020 - 11:39:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CARO AMMINISTRATORE.....FAI ATTENZIONE AL "CONTROLLO DI GESTIONE"

di Angelo Andriulo



Come già anticipato con l'articolo del 13 gennaio passato è in corso una rassegna dedicata agli amministratori e imprenditori in genere finalizzata a far conoscere agli stessi le disposizioni emanate col codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), in considerazione del fatto che da un recente "Rapporto Cerved 2019" aggiornato al 12 ottobre 19, dove viene attenzionato il "grado di consapevolezza delle imprese

circa i nuovi sistemi di organizzazione e monitoraggio previsti dal CCII", dal campione esaminato è emerso che appena il 7% sarebbe in linea con i nuovi obblighi.

Dal combinato delle disposizioni contenute nel CCII, tra l'obbligo di un "adeguato assetto organizzativo" e "gli strumenti di allerta" con uno sguardo fisso alla "continuità aziendale" emerge che le aziende devono monitorare costantemente l'andamento economico/finanziario e patrimoniale della gestione sia in ottica storica, sia soprattutto in ottica prospettica.

Per questo motivo una particolare attenzione deve essere rivolta alla pianificazione economica/finanziaria.

Va anche considerato il fatto che il CCII obbliga le banche a concedere i finanziamenti/linee di credito ai soggetti che rientrano nei parametri del "merito creditizio" (vedi l'articolo del 26/8/19 – il codice della crisi e il rapporto impresa banche) e, quindi, è indispensabile che le aziende, si attivino a formulare "un business plan" a 3-5 anni al fine di stabilire le strategie di breve/medio/lungo termine.

Ripeto, soprattutto **le società che hanno l'obbligo di nominare l'organo di controllo e/o il Revisore è indispensabile che dimostrino di essersi dotate di un "adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile".**

In primis, le aziende che hanno elaborato la contabilità generale esclusivamente per la determinazione del reddito imponibile ai fini ires e irap, dovranno rivedere il proprio assetto contabile ed elaborare la contabilità ordinaria secondo le regole civilistiche, applicando le buone pratiche aziendali, creando appositi fondi rischi/accantonamento, valutando attentamente la bontà dei propri crediti, le rimanenze di magazzino, il grado di obsolescenza de macchinari, la solvibilità dei propri clienti, ecc..

Ho avuto modo di leggere bilanci che raggruppavano i debiti erariali nel conto "debiti v/Equitalia" senza elencazione/analisi alcuna e senza che a fine anno fossero state imputate le relative sanzioni e interessi (*ciò comporta anche responsabilità per chi ha elaborato il bilancio*).

Ho visto ancora casi di accertamento da parte del fisco, ancorchè impugnato davanti alla competente commissione tributaria, e nessuna posta cautelativa era stata accantonata in apposito fondo e in nota integrativa non se ne faceva alcun riferimento, ne vi era un parere da parte del difensore circa la possibile e o probabile conclusione del procedimento.

Questo vale anche per ogni controversia sia civilistica che amministrativa, perché in caso di distribuzione di utili, senza che siano state previste le citate poste cautelative, si concretizza una distribuzione di capitale e non di utile, nella ipotesi di riserve insufficienti.

A seguire, è indispensabile una capillare gestione dell'informazione e a ognuna di essa deve seguire un adeguamento delle poste contabili idoneo alla gravità della informazione stessa.

Ovviamente le informazioni influenzeranno sia il presente che il futuro dell'azienda.

Alla luce di tutto ciò è comprensibile come la visione prospettica dell'andamento della gestione e la pianificazione finanziaria è elemento indispensabile.

Una domanda nasce spontanea: "quale è lo strumento che consente di ottemperare a tutto questo?"

"Il controllo di gestione"



Non è più sufficiente soltanto il bilancio di esercizio per pianificare il futuro dell'azienda, sia perché è redatto a consuntivo (marzo successivo all'esercizio di competenza) sia perché le decisioni da prendere, sulla scorta dei dati storici, riguardano il futuro e per tale motivo il management abbisogna di informazioni a livello prospettico.

E' popolare la frase "**meglio prevenire che curare**" e proprio in tale ottica che bisogna agire.

L'obiettivo del CCII è soprattutto quello di evitare il fallimento dell'impresa.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, alla contabilità generale va aggiunta la contabilità direzionale e soltanto con questo binomio che si concretizza quel "**cruscotto**" che consente a tutti i responsabili aziendali di potersi orientare, nonché esprimersi con cognizione di causa nel proprio settore di competenza.

Il controllo di gestione è lo strumento della contabilità direzionale che, unitamente, alla contabilità ordinaria, permette quel monitoraggio costante sia sull'andamento in corso che su quello prospettico, non tralasciando i dati storici.

Dalla mia personale esperienza, posso affermare che anche piccole aziende, attraverso il controllo di gestione, possono correggere clamorosi errori di gestione.

La gestione delle informazioni è elemento indispensabile per chi conduce una azienda.

Un esempio fra i tanti: "**il costo di riferimento**".

Mi piace usare questa metafora per esprimere il concetto del "*costo di riferimento*".

E' cosa risaputa che l'obesità è in forte aumento e per questo si parla tanto di "*peso forma*".

Con tale locuzione si indica il peso ottimale di una persona, in base alle proprie caratteristiche.

Ogni persona, può confrontare i dati del proprio peso (*o meglio della propria composizione corporea*) rispetto al "*peso forma*" facendone le consequenziali considerazioni.

Nel controllo di gestione avviene la stessa cosa.

Quindi, il primo passo è stabilire il costo ottimale (*peso forma*) di un prodotto secondo il tipo di azienda posseduta, poi, attraverso le apposite registrazioni di allocazione dei costi negli appositi centri di costo, si confronta il costo ottenuto con quello del "*peso forma*", individuando così eventuali scostamenti significativi.

A tutto ciò, a causa dell'intensità dei costi di natura indiretta, si è reso necessario porre attenzione a una particolare esigenza all'analisi non solo dei costi che direttamente o indirettamente concorrono al costo del prodotto, ma anche quelli relativi alle attività alla base del costo meglio definito "activity based costing".

L'activity based costing è una metodologia che consente di porre una maggiore attenzione da parte del management verso le attività non strettamente legate al processo produttivo, integrando quelle informazioni che i procedimenti tradizionali utilizzati per il calcolo dei costi non sono più in grado di soddisfare pienamente per le esigenze decisionali.

Ciò si conclude inesorabilmente in un maggior vantaggio competitivo.

Potrei fare moltissimi altri esempi, ma non è questa la sede, per quanto mi rendo disponibile a fornire maggiori chiarimenti a richiesta.

Esorto tutti gli imprenditori, nessuno escluso, e aggiungerei anche i professionisti (*questi ultimi sono dei prestatori di servizi, ancorchè qualificati, e come tale devono monitorarne i costi*) a porre attenzione a queste rivoluzionarie disposizioni, in quanto l'inosservanza conduce a gravi responsabilità ed è facile che gli amministratori di società di capitali siano chiamati a rispondere con il patrimonio personale in talune ipotesi non molto infrequenti.

La responsabilità degli amministratori, prevista dall'art. 378 del CCII che ha modificato l'art. 2476 del codice civile sarà l'argomento del prossimo articolo.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 13 gennaio 2020 - 12:29:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CARO AMMINISTRATOREFAI ATTENZIONE

di Angelo Andriulo



Il Dlgs 12 gennaio 2019 nr. 14 pubblicato in G. U. il 14 febbraio dello scorso anno ha dato vita al Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII).

Dallo scorso 16 marzo soltanto sedici sono gli articoli in vigore, incidendo fortemente sulla *governance aziendale* e, come ho già evidenziato in un precedente articolo (8/4/19), alcuni di essi obbligano gli imprenditori (sia individuali che societari) ad apportare all'azienda un diverso "assetto organizzativo" o "adottare misure idonee".

Per quanto l'art. 375 del CCII, modificando l'art. 2086 del codice civile parla solo dell'imprenditore che opera in forma collettiva, l'art. 3 al 1° comma (ancora non entrato in vigore) dispone che "l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte".

La differenza può apparire sostanziale, ma di fatto non lo è perché in ogni caso l'obiettivo è "l'intercettazione della crisi".

Se per raggiungere questo fine l'organizzazione debba essere all'interno o all'esterno dell'azienda, più o meno complessa e/o articolata, il risultato non cambia – **è il fine che obbliga il mezzo, perché le scelte operative devono essere idonee e adeguate alla tipologia dell'azienda medesima.**

Ci sono delle funzioni aziendali che non possono essere trasferite all'esterno (si pensi alla rilevazione dei dati da inserire in una contabilità industriale o nella distinta base del controllo di gestione) e, quindi, le scelte sono soggettive e in base alla tipologia aziendale.

Tutti i rimanenti articoli del CCII entreranno in vigore il prossimo agosto, salvo variazioni di cui si parla già da diverso tempo, ma quelli che sono già "operativi", in caso di inosservanza, chiamano sin da ora gli imprenditori a gravi responsabilità.

Da un recente *Rapporto Cerved Pmi 2019* aggiornato al 12/10/19, emerge che è molto basso il "grado di consapevolezza delle imprese circa i nuovi sistemi di organizzazione e monitoraggio previsti dal CCII".

Una domanda nasce spontanea: "Come mai?"



E' cosa risaputa che molti operatori aspettano l'ultimo momento per adeguarsi alle normative (cattiva abitudine dovuta alla incertezza legislativa – es: *"i parametri per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl e cooperative, nonostante da più fronti se ne suggeriva l'immediata attuazione in quanto l'art. 379 CCII era entrato in vigore già dallo scorso 16 marzo, dopo qualche mese ne furono modificati i parametri, creando serie difficoltà ai imprenditori più virtuosi che con diligenza avevano adeguato gli statuti e provveduto alla nomina."*

L'aver raddoppiato i limiti per la nomina, di fatto, non ha portato alcuna utilità se non di risparmiare il compenso del revisore, perché gli obblighi relativi alla *"intercettazione della crisi"* erano e restano gli stessi.

Da voci di corridoio si è appreso che probabilmente saranno modificati i limiti entro i quali gli "strumenti di allerta" dovrebbero essere meno incisivi per i più piccoli, ma una cosa è certa:

"in una situazione di insolvenza irreversibile con conseguente apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (l'art. 349 – non ancora in vigore – ha modificato il termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale") **questo minor gravame come potrebbe essere inteso dal Giudice delegato?**

Io suggerisco a tutti gli operatori, nessuno escluso di affrontare l'argomento nella sua interezza perché sottovalutarlo non è conveniente ed espone a gravi pericoli, non ultimo alla responsabilità personale dell'amministratore.

Quando guidiamo una automobile sappiamo in partenza che un incidente di percorso è sempre possibile, anche per imperizia altrui e, quindi, il calcolo del rischio deve tenere conto anche di questa variabile.

Nello stesso modo il crac di una azienda è sempre ipotizzabile e dimostrare al Giudice delegato di non aver partecipato nemmeno per "concorso" la vedo assai difficile.

I prossimi articoli analizzeranno più dettagliatamente alcuni aspetti riguardanti le responsabilità degli imprenditori con particolare riferimento agli amministratori.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 30 dicembre 2019 - 12:40:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

LA MANCATA NOMINA DEL REVISORE

di Angelo Andriulo

LA MANCATA NOMINA DEL REVISORE



Lo scorso 16 dicembre è spirato il termine per la nomina del revisore sia nelle società a responsabilità limitata sia nelle società cooperative. Evidenzio che per le ragioni che più volte ho evidenziato, tratterò il tema riferendomi esclusivamente alla mancata nomina del revisore e non anche dell'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico).

L'obbligo della nomina e il termine entro il quale doveva essere effettuata è stabilito dal D. Lgs nr. 14/2019 che con l'art. 379 ha variato l'art. 2477 del codice civile (c. c.) .


Per memoria l'art. 2477 dispone al 3° comma:

La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.*

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Una domanda nasce spontanea e cioè "cosa succede in caso di mancata nomina?"



L'omissione può dipendere da due fattori:

- a. **mancata deliberazione da parte dell'assemblea**
- b. **mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo.**

Mancata deliberazione da parte dell'assemblea

Il codice civile non prevede una specifica sanzione per la mancata deliberazione da parte dell'assemblea, ancorchè regolarmente convocata e costituita se non quella più generale di "causa scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea"(art. 2484 comma 1° punto 3 e comma 3° c.c.).

Di fatti, in giurisprudenza più volte si è utilizzato il principio di carattere generale ove manchi una specifica disciplina ed in ogni caso se l'assemblea non osserva specifiche disposizioni, in tale condotta è ravvisabile un grave difetto del normale funzionamento se non addirittura una inattività da parte della stessa.

Mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo.

Per questa seconda ipotesi, ravvisandosi una responsabilità da parte dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione oppure amministratore unico), i soci possono presentare denuncia al Tribunale (*ex art. 2409 c.c.*) il quale interviene nei modi e termini previsti dalla legge. Le conseguenze più gravi sono quelle della sostituzione degli amministratori con la nomina di un amministratore giudiziario con determinazione dei poteri e della durata da parte del Tribunale medesimo.

A sua volta l'amministratore giudiziario, ricorrendone le circostanze e relazionando opportunamente al Tribunale, può promuovere azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo.

C'è da considerare anche un altro aspetto la cui importanza non è da sottovalutare.

Il primo comma dell'art. 2477 c.c. recita:

"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo."

Orbene, se le società interessate intendevano nominare solo IL REVISORE avrebbero dovuto adeguare prima lo statuto, ove non fosse prevista tale figura, e poi procedere alla nomina, altrimenti, piaccia o meno, scatta l'obbligo della nomina dell'organo di controllo nella misura di un solo membro (se lo statuto non dispone diversamente sul numero dei componenti il collegio sindacale).

Preciso che il sindaco nominato deve avere anche funzioni di revisore, ove non si provveda diversamente.

Mi sono chiesto se sia ancora possibile adeguare lo statuto e provvedere alla nomina del revisore, anche se è spirato il termine del 16 dicembre 19.

Io sono convinto che fino a quando non intervenga un atto dell'autorità competente, è sempre possibile effettuare sia l'adeguamento che la nomina, in considerazione, anche, del fatto che prossimamente saranno emanate sostanziali variazioni al D. Lgs 14/19.

Allo stato dell'arte staremo a vedere come si regoleranno le Camere di Commercio nel momento in cui, scaduti i 30 gg successivi al 16 dicembre (termine entro il quale gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare al registro delle imprese la nomina dell'organo di controllo).

Per la registrazione della nomina del revisore viene usata la medesima prassi.

Nota: L'art. 2477 del c.c. ricade nel Titolo V (delle società) Capo VII (della società a responsabilità limitata) sez. III (dell'amministrazione della società e dei controlli) che appunto tratta delle società a responsabilità limitata, mentre per le società cooperative il collegamento con l'art. 2477 c.c. è disciplinato dall'art. 2543 comma 1 c.c..

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 16 dicembre 2019 - 12:03:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

SRL – COME E PERCHÉ SCEGLIERE UN SINDACO O UN REVISORE

di Angelo Andriulo



Oggi, 16 dicembre 2019 spira il termine per la nomina dell'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE ai sensi e per gli effetti dell'art. 379 del codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) che ha modificato l'art. 2477 del codice civile (ulteriormente variato nei limiti dimensionali dall'art. 2-bis comma 2 DL 32/19).

In seguito alla pubblicazione del mio articolo "16 dicembre '19 – NOMINA DEL REVISORE la spada di Damocle" (2 dicembre 19) diversi amministratori mi hanno chiesto come e perchè scegliere un sindaco anziché un revisore o viceversa.

Procediamo per gradi.

DIFFERENZA TRA SINDACO E REVISORE

Sindaci e Revisori non sono la stessa cosa ne sono un organo unico.

La prima distinzione tra i due:

- il collegio sindacale è un organo interno della società con funzioni di controllo preventivo, deve partecipare alle riunioni degli organi societari (CdA e assemblea dei soci) e quindi può acquisire informazioni anche nel momento in cui la società deve prendere decisioni. Si occupa di valutare l'adeguatezza e il funzionamento del sistema di controllo interno della società in funzione dei rischi sia generici che specifici. Le verifiche generalmente hanno una cadenza almeno trimestrale. Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione di assoluto valore, con la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto (controllo di legalità);
- il revisore, non è un organo societario, bensì un professionista che svolge la propria attività in una fase successiva, generalmente sull'aspetto contabile. Il codice della crisi e dell'insolvenza lo obbliga a fare specifiche segnalazioni.

COME EFFETTUARE LA SCELTA

L'art. 2477 codice civile al secondo comma disciplina l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se lo statuto lo prevede, è possibile nominare solo un revisore.

Quindi, si possono optare per le seguenti scelte:

- nomina del solo collegio sindacale (o sindaco unico) con incarico di revisione;
- nomina del collegio sindacale (o sindaco unico) e del revisore (società di revisione/professionista);
- nomina del solo revisore (società di revisione/professionista) che, in questo caso, non svolge però anche le funzioni sindacali.

Sindaco o Revisore- la scelta con un algoritmo complesso e sofisticato



SCelta DI NOMINA TRA SINDACO E REVISORE

Nelle società per azioni (SpA) è obbligatorio nominare sia dell'Organo di controllo (collegio sindacale/ sindaco unico) + revisore (in base alle diverse scelte innanzi descritte).

Avendo le SpA un capitale sociale rappresentato da azioni, le quali molte volte sono nel possesso di una miriade di azionisti, si rende opportuna la presenza dell'organo di controllo, del quale, per ragioni di maggior tutela, un componente è opportuno che sia espressione della minoranza.

Nelle srl le cose vanno diversamente.

E assai diffuso il caso in cui soci della srl siano a ristretta base partecipativa se non addirittura imparentati fra loro, con uno di essi come amministratore unico e gli altri in qualche modo partecipanti alla vita societaria con le modalità più disparate (consulente, lavoratore subordinato, agente di commercio, ecc.).



E' logica conseguenza che in questo tipo di società la presenza di un sindaco non sviluppa alcuna utilità, anzi rappresenta una sorta di interferenza nelle decisioni dell'amministratore unico o del CdA. Anche perché, l'osservanza delle buone pratiche aziendali, oltre agli obblighi imposti dal CCII, grava sia sulle società con obbligo di nomina, sia su quelle con parametri inferiori, nonché sulle società di persone e imprese individuali (comprese le aziende agricole) e per tale motivo non è necessaria la presenza di un "cane da guardia" per la loro attuazione.

Il legislatore si è accorto di questo, tanto è che ha dato la possibilità alle srl di nominare soltanto il revisore con i compiti che gli competono.

Lo stesso Consiglio nazionale dell'ordine cui appartengo (ODCEC) ha elaborato una procedura "la revisione legale nelle nano-imprese" appunto per venire incontro alle richieste di semplificazione per le srl più piccole obbligate alla nomina.

CONSIDERAZIONI

Io mi allineo con coloro i quali ritengono che le srl debbano nominare il solo revisore, sia perché maturi il tempo necessario affinché le imprese prendano maggiore consapevolezza con gli obblighi del CCII sia per dare il tempo occorrente ai professionisti di approfondire la materia della revisione nell'ottica delle disposizioni del CCII (già oggetto di modifiche e altrettanto lo sarà nell'immediato futuro).

Ho volutamente omesso l'aspetto economico perché ne ho già parlato nel mio articolo precedente.

Per memoria, evidenzio solo che il compenso del revisore è inferiore a quello del sindaco/revisore.

CONCLUSIONI

Chi rimanesse indeciso, nonostante questo tentativo di chiarimento e gli altri approfondimenti che vengono pubblicati da valide firme, a scegliere tra le due figure, suggerisco l'utilizzo dell'algoritmo complesso e sofisticato meglio evidenziato nella odierna vignetta dell'Arch. Davide CHIONNA, dalla cui penna viene fuori la migliore soluzione.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 2 dicembre 2019 - 12:21:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

16 dicembre '19 - NOMINA DEL REVISORE..... la spada di Damocle

di Angelo Andriulo



L'argomento del giorno riguarda la nomina del solo revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative.

Il tema, già trattato per altre sfumature, oggi riguarda l'avvicinarsi del termine ultimo per nominarlo ed eventualmente adeguare lo statuto sociale.

Procediamo con ordine.

Il D. Lgs 14/19 (codice della crisi e dell'insolvenza – CCII) all'art. 379 dispone:

1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società»:

- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità'.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.»

2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto

comma e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e priva di organo di controllo.».

3. Le societa' a responsabilita' limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi dalla predetta data**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VII».

Ho ritenuto di riportare interamente il contenuto dell'articolo per memoria sia mia sia dei lettori, al fine di non creare confusione, visto che l'argomento è delicato assai.

Veniamo al problema:

il termine di scadenza entro il quale provvedere alla nomina del revisore è il 16 DICEMBRE '19.

Il decreto che disciplina il CCII è stato pubblicato sulla G. U. R. I. nr. 38 del 14/2/19 – supp.ord.nr. 6.

Dalla data di pubblicazione sono passati oltre 8 mesi.

Personalmente ho avuto modo di dire che non era il caso che si provvedesse immediatamente alla nomina (entro il 30 aprile 19) in quanto gli importi dei primi parametri erano così bassi che sicuramente ci sarebbe stata una modifica e così è stato.

L'intervento legislativo ha raddoppiato i parametri, anche se, ad onor del vero, io sono convinto che la modifica è stata fatta per esigenze di "campagna elettorale".

Una volta fatte le elezioni, non vi era più alcuna ragione per rimandare la nomina dei professionisti.

Ho letto le più strampalate soluzioni per rinviare la nomina in questione, ivi compresa quella di uno slittamento per legge.

Tutto questo perché???????

Perché nominandolo entro il 16 dicembre, il neo revisore dovrebbe effettuare i controlli su tutta la contabilità del 2019 per poi relazionare con cognizione di causa sul bilancio 2019 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario 29 aprile 2020 in quanto anno bisestile).


Mi sono chiesto "perché si vuole rinviare la nomina?"

I controlli da fare riguardano l'attività del revisore e non delle aziendeallora perché?

Le società interessate avrebbero potuto ben provvedere per tempo (e le più diligenti lo hanno già fatto) onde pianificare ed adeguare l'organizzazione aziendale alle richieste del revisore.

Io sono convinto che la sostanza del problema riguarda il maggior onere a carico delle aziende.

16 Dicembre 19' - NOMINA DEL REVISORE La spada di Damocle



Allora, mi direte:

D - è solo una questione di soldi?

R - Io sono convinto di sì.

D - E come si può risolvere?

R - semplice, aumentando il compenso del revisore per questo maggior lavoro.

Interpellato il Dr Sandro SPELLA da Pescara su questo argomento ha risposto che il maggior lavoro va quantificato e spalmato nei tre anni dell'incarico, al fine di avere lo stesso *quantum* per ogni anno. Ha anche suggerito che, al fine di evitare una potenziale violazione "all'indipendenza del revisore", si rende necessario inserire una specifica clausola nell'accordo tra società e revisore.

E' vero che il Dlgs 39 vieta aumenti dei compensi al fine di non indebolire "l'indipendenza" del revisore stesso, ma in questo caso, con opportuna motivazione e condizione contrattuale (la questione è di dominio pubblico) il problema non sussiste.

Personalmente ritengo che il compenso del primo anno possa essere di importo diverso rispetto agli altri due, sempre rispettando le condizioni innanzi esposte dal Dr. Sandro Spella.

Aumentare il compenso triennale con l'importo dell'onorario per il maggior lavoro e poi dividerlo per 3 o aumentare l'importo solo dell'onorario per il primo anno, a mio avviso, dovrebbe essere la stessa cosa.

Questa mia convinzione è condivisa anche da altri esperti del settore, ma non è voce univoca.

Diceva Totò "è la somma che fa il totale".

Aumentando solo l'onorario del primo anno oppure aumentando il compenso triennale per poi dividerlo per 3 è solo un procedimento matematico. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, ad eccezione che con la prima procedura il revisore percepisce prima il corrispettivo per il maggior lavoro. Sicuramente la soluzione suggerita dal Dr. Sandro Spella è quella più cautelativa.

D – Le società lo faranno?

R – Non so trovare le parole per dare una risposta, anche perché alcune aziende (fortunatamente una minoranza) hanno "il braccino corto o se preferite sono affette da "insufficienza toracica" nel dialetto del mio paese si dice "so stritti ti piettu" e quando devono riconoscere congrui compensi ai professionisti.....

La vignetta elaborata magistralmente dall'Arch. Davide CHIONNA risponde per me.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 18 novembre 2019 - 10:47:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CHI HA TEMPO NON ASPETTI TEMPO

di Angelo Andriulo



Siamo nella seconda quindicina del mese di novembre e ancora moltissime aziende sono inattive rispetto alle disposizioni previste dal codice della crisi e dell'insolvenza (CCII).

E' vero che da più parti si parla di una rivisitazione della materia, però ciò non vuol dire che bisogna rimanere passivi rispetto alle disposizioni già in vigore (16/03/19).

L'art. 375 – "Assetti organizzativi dell'impresa", modificando l'art. 2086 del codice civile dispone che:

*«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità' aziendale».*

L'aspetto che oggi approfondiamo riguarda le modalità gestionali dell'impresa.

Sicuramente la maggior parte delle aziende ha già un sistema contabile, non fosse altro per adempiere agli obblighi fiscali.

Ed è proprio questo il punto.

Moltissime micro/piccole aziende hanno un sistema contabile finalizzato esclusivamente alla presentazione dei modelli fiscali.

Per entrare nello specifico, rammento a me stesso che la contabilità è la disciplina che converte la gestione in cifre, per poi condensarle nel bilancio di esercizio.

Dalle cifre del bilancio si cerca di comprendere il significato dei fatti che le hanno determinate.

Quindi, il bilancio è un modello della realtà aziendale, che può essere visto come:

- il risultato della gestione svolta;

- il risultato di partenza della gestione futura.

Per ottenere questo risultato bisogna partire dalla elaborazione di un *"piano dei conti"* idoneo alle peculiarità aziendali.

Si immagini che ogni scheda di mastro rappresenti una cesta.

Se ponessimo delle palline colorate in una unica cesta, alla fine dell'anno non potremmo mai sapere quante sono le palline di colore verde o di colore giallo e così via perché mischiate, però se sin dal primo giorno dell'anno creiamo tante ceste (schede) per quanti sono i colori ed in ognuno di esse mettiamo le palline dal colore corrispondente, avremo il risultato desiderato, facendo lo stesso lavoro.

Con questo semplice esempio intendo evidenziare che ogni imprenditore dovrebbe partecipare con il proprio consulente alla elaborazione di un piano dei conti che sia idoneo a soddisfare ogni e qualunque esigenza di informazione, tenendo conto delle specificità aziendali.

Io sono convinto che il CCII, per quanto nato in un periodo di crisi profonda, possa rappresentare una grande opportunità per tutti e chi saprà e potrà coglierne i suggerimenti, oltre che agli obblighi, si ritroverà con un *"vantaggio competitivo"* rispetto a chi sarà ostico ad adeguarsi a questi nuovi assetti.

Il CCII non ha detto niente di nuovo rispetto alle buone pratiche aziendali, anche se di fatto rappresenta una rivoluzione nella gestione per moltissime imprese vuoi per mancanza di preparazione da parte degli imprenditori, vuoi perché è abbastanza diffuso il concetto che *"si fa solo ciò che è obbligatorio"*.

A ciò è dedicata l'odierna vignetta.





Sull'argomento ho intervistato il Dr. Emanuele STERNATIVO, general manager della società NOVIMPIANTI srl, importante azienda del brindisino nel settore degli impianti industriali di climatizzazione e antincendio, nonché vicepresidente della Camera di Commercio di Brindisi, che si è espresso nel modo seguente:

"Per questo motivo già da oltre un decennio l'azienda che rappresento si è dotata di una organizzazione amministrativo-contabile, tra cui il controllo di gestione, che permette un monitoraggio continuo e permanente affinché si possa intervenire sulle varie problematiche con tempestività.

Ciò che mi sento di suggerire a tutti i miei colleghi, di tutelarsi attraverso l'adozione di adeguati sistemi organizzativi, anche più ampi di quelli che prevede il CCII, perché i controlli non sono mai troppi.

Inoltre, è bene che tutti gli amministratori si dotino di una adeguata copertura assicurativa al fine di tutelarsi contro i rischi della "responsabilità degli amministratori" ex art. 378 del CCII salvaguardando, così, i sacrifici fatti e le proprie famiglie."

Il suggerimento di chi opera quotidianamente è più importante ed efficace di mille trattati.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 4 novembre 2019 - 09:43:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

LA CONTINUITA' AZIENDALE

di Angelo Andriulo



Il D. Lgs nr. 14 del 12 gennaio 2019 all'art. 13 comma 1° del codice della crisi e dell'insolvenza "indicatori della crisi" definisce gli indicatori della crisi:

"Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di

inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi."

Il codice civile, all'art. 2423 del codice civile dispone:

"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato".

Più volte mi è stato chiesto (nel corso dei convegni cui partecipo sia come Presidente dell'associazione culturale "per saperne di più" sia come relatore) da imprenditori che abbisognano di chiarimenti su cosa deve intendersi per continuità aziendale".

La continuità aziendale è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

Tale principio prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porre l'azienda in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali perché, in tale ipotesi, le stime dovrebbero essere fatte in modo diverso (a valore di realizzo).

La "continuità aziendale" si sostanzia, quindi, nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile periodo di tempo almeno dei successivi 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Ciò diventa una attestazione che la liquidità derivante dalla gestione corrente, unitamente ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Ovviamente, se nel frattempo si intende dar vita ad un progetto di investimento di cui una parte deve essere finanziata con interventi di istituti finanziari, attraverso un business plan bisogna verificare che l'azienda abbia la capacità di rientro affinché non si alteri la continuità aziendale.

E' buona norma tener presente che le immobilizzazioni devono essere finanziate o con mezzi propri che non alterino il normale andamento della funzionalità aziendale o con fonti di finanziamento a medio/lungo.

Ci sono anche altri aspetti che vanno presi in considerazione che in qualche modo possono compromettere la continuità aziendale.

Significa che l'imprenditore, oltre agli indicatori finanziari e gestionali, deve tenere conto anche di altri indicatori.

La valutazione che l'imprenditore deve effettuare è un processo che non riguarda le rilevazioni contabili (perché tale fase appartiene agli "indicatori gestionali") ma che obbliga a porre l'attenzione verso tutte quelle fonti che in qualche modo (direttamente o indirettamente) possano influenzare il "going concern".



A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune verifiche da fare:



- Verificare se esistono incertezze significative sulla capacità di continuare ad operare come entità di funzionamento e in caso positivo analizzarne le cause e le conseguenze;
- individuare eventi o circostanze che, singolarmente o nell'insieme, possono dare origine a dubbi significativi sulla continuità aziendale;
- capitale sociale ridotto al di sotto dei minimi di legge;
- eccessiva sottocapitalizzazione e sproporzionato sovraindebitamento nei confronti di istituti di credito che mettono in dubbio la solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una copertura assicurativa, oppure con massimali insufficienti (si pensi al terremoto nelle Marche);
- procedimenti legali in corso che in caso di soccombenza possono comportare richiesta di risarcimento cui l'impresa potrebbe non essere in grado di sopportare (vertenze di lavoro, incidenti automobilistici, mancato rispetto di termini di consegna, ecc.);
- processi tributari che, indipendentemente dall'esito, esporrebbero l'impresa a pagare le imposte provvisorie eccessive per la liquidità aziendale;
- modifiche di leggi o di politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa (conosco esportatore abituale al 100% che vendeva esclusivamente a clientela russa. Dopo le sanzioni economiche imposte dall'Europa alla Russia, ha dovuto chiudere l'azienda).

E' mio convincimento, però, che la verifica della continuità aziendale e della sostenibilità dei debiti deve passare prima da un sistema di pianificazione.

Acquisire tutte le informazioni e valutarle non è cosa da fare esclusivamente in sede di elaborazione di bilancio in quanto essendo la ricerca laboriosa, ci vuole il tempo necessario e quindi la verifica esige a monte un sistema di pianificazione, programmazione e reporting.

Esorto gli imprenditori a porre molta attenzione a questo argomento perché la sua sottovalutazione, in caso crisi irreversibile potrebbe avere come conseguenze un "ritardato fallimento" con tutte le implicazioni del caso.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 21 ottobre 2019 - 09:23:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CRISI – INSOLVENZA – INDICATORI - INDICI

di Angelo Andriulo



Venerdì 18 ottobre scorso, presso il teatro Ariosto di Reggio Emilia, si è tenuto un convegno sulla "RIFORMA DEL FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA".

Prestigiosi Giudici, Commercialisti ed Avvocati hanno relazionato sul CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (CCII).

Moltissimi sono gli argomenti che vorrei portare all'attenzione dei lettori di questo blog, ma ragioni di spazio mi impediscono di farlo, anche se mi riservo, come ho sempre fatto, di rispondere alle domande che mi vengono rivolte nei limiti delle mie conoscenze.

Particolare attenzione è stata posta sulla definizione di "crisi" e di "insolvenza".

L'art. 2 del CCII definisce:

- «**crisi**»: "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate";
- «**insolvenza**»: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni."

Queste definizioni aprono a particolari riflessioni.

Il vocabolario Treccani al vocabolo «**crisi**» da il seguente significato «*scelta, decisione, fase decisiva di una malattia – oppure - lo stato morboso o fenomeno fisiologico*», mentre il CCII definisce «**crisi**» **qualcosa a divenire che si manifesta attraverso l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici**.

A questo nuovo significato che gli imprenditori devono attenzionarsi.

Crisi non è più qualcosa che si è manifestata, bensì una potenziale situazione intercettabile dall'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici.

Per «*insolvenza*», invece, deve intendersi una "**CRISI IRREVERSIBILE**", a differenza della prima che è una crisi potenziale.

Porto all'attenzione di chi mi legge che lo stato di insolvenza assume particolare rilevanza allorché è giunta segnalazione all'OCRI (ORGANISMO DI COMPOSIZIONI DELLA CRISI D'IMPRESA) ed il debitore non si comporta come per legge.

In questo caso l'Organismo, **se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente**, con la conseguenziale apertura di una procedura concorsuale.

Altro argomento interessante è stato il tema sulla differenza tra *"indicatori e indici"*.

Evidenzio che i due termini non sono sinonimi, in quanto i primi trovano la loro definizione nella prima parte del comma 1 dell'art. 13 del CCII:

"Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività"

mentre i secondi sempre nel comma 1 dello stesso articolo:

"rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso".

Ogni intervento dei relatori è stato scandito da una *"clessidra"* con un tempo stimato in circa 20/2 minuti.

Tutti i relatori, insieme al moderatore, hanno condiviso uno stesso pensiero e cioè che **Il codice della crisi e dell'insolvenza, sia nella parte pre che in quella del sovraindebitamento, concordato e liquidazione** impone una conoscenza multidisciplinare che obbliga ad una sorta di "gemellaggio" tra commercialisti ed avvocati, i quali, per formazione didattica e professionale sono carenti in alcuni punti, e che, inevitabilmente, devono fondersi in una unica competenza onde poter affrontare le diverse problematiche del CCII.

Tutto questo deve essere affrontato nella gestione ordinaria dell'azienda e non soltanto all'insorgere di una potenziale crisi o addirittura di una insolvenza.

Il mio personale pensiero, sulla evoluzione delle professioni è che in futuro conosceremo delle nuove figure che racchiudono in capo alla stessa persona le conoscenze sia giuridiche (tipiche degli avvocati) sia economiche/finanziarie/gestionali (tipiche dei commercialisti ed esperti contabili), come già avviene per altri settori.

Forse assisteremo alla fusione della facoltà di "economia" con quella di "legge" creandosi, così, la facoltà di *"econolegge"* (a ciò è dedicata l'odierna vignetta).



Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 7 ottobre 2019 – 13:04:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ IN CRISI

di Angelo Andriulo



L'art. 89 del CCII - codice della crisi e dell'insolvenza - *"riduzione o perdita del capitale della società in crisi"* (che entrerà in vigore nell'agosto del 2020) disciplina i casi in cui una società di capitali abbia subito una riduzione del capitale o addirittura una perdita totale, il cui organo amministrativo decida di presentare una domanda di concordato preventivo su decisione dell'assemblea dei soci.

La relazione illustrativa del CCII all'art. 89 chiarisce che *"la disposizione riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell'art. 182 – sexies del R. D. 267 del 1942 (legge fallimentare – L. F.)"*.

Attualmente e fino all'agosto del prossimo anno è appunto il R. D. 267 del 1942 che disciplina la materia concordataria e l'articolo citato rappresenta il correlativo tra la normativa attualmente in vigore e la successiva.

CCII - Dal giorno in cui l'impresa deposita la domanda per l'ammissione del concordato preventivo e sino al giorno dell'omologazione del concordato non si applicano i seguenti articoli del codice civile:

- 2446 commi secondo e terzo (*Riduzione del capitale per perdite*);
- 2447 (*riduzione del capitale al di sotto del minimo legale*);
- 2482 bis commi quarto, quinto e sesto (*riduzione del capitale per perdite*);
- 2482 ter (*riduzione del capitale al di sotto del minimo legale*).

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dal codice civile agli articoli:

- 2484 nr. 4 (*cause di scioglimento*);
- 2545 duodecies (*cause di scioglimento delle cooperative*).

Già con la disciplina attualmente in vigore, confermata nel CCII, il legislatore ha guardato con favore al concordato come uno strumento di possibile superamento della crisi d'impresa e per tale motivo, a mio avviso, ha permesso la continuazione dell'attività, attraverso la sospensione

delle disposizioni innanzi elencate, a tutte quelle società che fanno ricorso ad una procedura di concordato con continuità aziendale, che altrimenti sarebbero rimaste intrappolate nelle cause di scioglimento e quindi obbligate ad uscire dal mercato, salvo idonea ricapitalizzazione.

Il secondo comma dell'art. 89 in trattazione precisa che per il periodo anteriore al deposito delle domande, resta ferma l'applicazione della regola per cui gli amministratori possono gestire la società solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio e la loro responsabilità per la violazione di tale limite.



Ciò rende obbligatoria una riflessione.

Il CCII ha introdotto l'applicazione "gli strumenti di allerta" tra cui:

- **art. 12 - nozione, effetti e ambito di applicazione –**

"costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli art. 14 (obbligo di segnalazione degli organi di controlli societari) e 15 (obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati), finalizzati, unitamente agli obblighi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

- **art. 13 – indicatori della crisi**

"costituiscono indicatori della crisi gli squilibri di caratteri reddituale, patrimoniale o finanziario ecc. ecc."

(gli artt. 12 e 13 entreranno in vigore nel mese di agosto del 2020).

Il fatto rivoluzionario è rappresentato dall'obbligo di applicazione di appositi indici che diano evidenza di sostenibilità dei debiti per almeno **i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.**

E' questo che farà la differenza dalla situazione attuale.

Oggi non ci sono dei termini precisi entro i quali l'organo amministrativo deve accorgersi di una potenziale crisi, anzi è un obbligo inesistente.

Ci si accorge della crisi quando già se ne subiscono gli effetti.

Mancando dei riferimenti precisi e con delle modalità gestionali differenti, gli amministratori attuali possono dilatare il momento del loro intervento.

E' lapalissiano che, monitorando costantemente la situazione economico-finanziaria (*almeno trimestralmente*) ed avendo chiara quella prospettiva per i sei mesi successivi (*art. art. 13 comma 1°*), l'organo amministrativo non ha alibi alcuno nel caso in cui non intervenga tempestivamente.

La chiarezza della situazione prospettica obbliga ad intervenire ancor prima che la crisi produca i suoi effetti.

Per le società ove è prevista la presenza dell'organo di controllo o del revisore, ci sono obblighi a carico di costoro ove si ravvisasse una potenziale crisi.

Ovviamente, la decisione delle misure da adottare spetta unicamente all'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, che deve essere convocata tempestivamente.

In tale sede potrà essere valutata l'opportunità di presentare una domanda di concordato.

Depositata la domanda, l'esenzione di cui sopra opera fino al giorno del decreto che decide, in senso favorevole o contrario, sull'omologazione.

Emesso tale decreto tornano quindi ad applicarsi le suddette norme, anche se il piano è ancora da eseguire.

Solo allora, per determinare se la società si trova in uno dei casi previsti dalle disposizioni innanzi illustrate, si vedrà se la situazione impone una riduzione del capitale, una trasformazione o un suo scioglimento,.

Occorre tenere conto, però, se dal piano concordatario emergono:

- a. sopravvenienze attive determinate dalla falciatura di debiti;
- b. plusvalore di realizzo dei beni sociali di cui è prevista la vendita rispetto al valore contabile;
- c. se determinati debiti indicati nel piano saranno pagati con utili futuri prodotti dalla società;
- d. qualunque altro accordo che rappresenti una modifica alla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

In sintesi, subito dopo l'omologazione la misura del capitale deve rientrare nella misura prevista dalla legge in base agli articoli del c.c. elencati innanzi.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 23 settembre 2019 - 11:09:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

L'INTERVENTO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

di Angelo Andriulo



Mi scuso con i lettori di questo blog se l'argomento trattato esula dal "codice della crisi e dell'insolvenza", ma il momento che viviamo è così particolare che non posso non mettere in risalto un fatto che spero abbia dato inizio ad un diverso modo di legiferare.

E' noto a tutti che da diversi decenni, nel campo fiscale, le leggi si susseguono con una tale velocità che non si fa in tempo ad apprendere la nuova disciplina che già un'altra legge è pronta a modificarla.

Ciò sta anche accadendo al codice della crisi e dell'insolvenza, come più volte ho denunciato nei miei articoli.

Abbiamo assistito a decreti presidenziali fatti di un solo articolo e diverse centinaia di commi, così come abbiamo vissuto al cambiamento annuale dei forfettari diventati minimi per ritornare forfettari ecc.

Viviamo sulla nostra pelle il tentativo maldestro della affannosa ricerca del legislatore fiscale di un metodo che porti alla "catastalizzazione del reddito", così come assistiamo ad una continua lesione delle libertà del contribuente.

Troppe regole, per lo più caotiche e fuori da ogni pianificazione, fanno male all'economia e scoraggia la libera iniziativa.


Dalla lontana minimum tax ai parametri, dagli studi di settore agli «Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA» si cerca costantemente di "TERRORIZZARE" i contribuenti perchè dichiarino cartaceamente un reddito imponibile maggiorato, senza tenere conto che l'evasore totale è fuori da questo tipo di controllo.

Ho detto "TERRORIZZARE", perchè ho avuto modo di constatare personalmente l'angoscia vissuta da parte di alcuni miei clienti che, a causa della crisi, di fronte ad un risultato in perdita del proprio conto economico, insufficiente alla metodologia degli studi di settori, temevano un possibile accertamento.

Mi direte, se ha dichiarato il vero, di cosa ha paura?

Ognuno di noi ha paura di un controllo della polizia stradale, anche se è convinto di essere in regola e per la stessa ragione si ha timore di un controllo fiscale.

Questa volta la misura è colma, tanto è che gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno dovuto rivolgersi al **GARANTE DEL CONTRIBUENTE** per vedere rispettati i relativi diritti.



Il **GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLA PUGLIA Dott. Salvatore PARACAMPO** ha così risposto il 10 settembre scorso (PROT. 1133/19):

"Sono pervenute a quest'Ufficio varie richieste d'intervento da parte degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia e dell' Associazione Nazionale di detti Ordini, con le quali si denunciano concrete criticità e difficoltà applicative degli I.S.A.

Questo Garante ritiene di condividere le preoccupazioni dei ricorrenti e le opportune e puntuali critiche già dettagliatamente segnalate dal Garante del Contribuente per il Piemonte.

Peraltro, tali criticità rappresentano "un caso particolare" in cui le disposizioni in vigore, ovvero i comportamenti dell'Amministrazione, determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione (art. 13, comma 11, Legge n. 212/2000), che



impongono al Garante stesso di segnalare i fatti per gli opportuni indispensabili provvedimenti correttivi.

Ed allora, se tale segnalazione viene fatta, perché il Ministero si preoccupa di apportare solo modifiche peggiorative allo Statuto del Contribuente (alla data odierna sembra che tali modifiche siano varie centinaia) e non di farne una che non danneggia l'Amministrazione, ma evita le difficoltà operative denunciate?

70122 Bari — Piazza Massari, 50 — tel. 080/5210689 fax 06/50763142- e-mail: dr. puglia.garante@finanze.it"

Speriamo sia l'inizio di una svolta in quanto in uno "stato di diritto" il diritto è una cosa seria.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 09 settembre 2019 - 13:12:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

LE COOPERATIVE

di Angelo Andriulo

L'articolo odierno apre con una informazione di servizio:



In San Michele Salentino, vivace cittadina e importante meta turistica del brindisino, ove si svolge il festival del fico mandorlato "che ficata!" **oggi 9/9/19 alle ore 18,30**

presso la PINACOTECA COMUNALE,

si svolgerà un incontro accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Brindisi (nr. 2 crediti per la formazione continua) in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con confcooperative/ Brindisi.

Il tema trattato:

LE COOPERATIVE SOCIALI

DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DEL CODICE DEGLI APPALTI.

L'aspetto che mi interessa sottoporre all'attenzione dei lettori riguarda l'impatto che il codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) ha "con il mondo cooperativistico" oltre al pensiero di valenti professionisti e operatori del settore sull'odierna manifestazione.

L'art. 379 del CCII (*Codice della Crisi e dell'Insolvenza*), modificando l'art. 2477 c. c., ha eliminato una discrasia che esisteva nell'art. 2543 c.c. in quanto il legislatore aveva dimenticato di sostituire le parole "collegio sindacale" con "l'organo di controllo o revisore".

Nella nuova versione del 2477 c. c., in vigore già dal 16 marzo u. s., si stabiliscono al 3 c. le norme per la nomina dell'organo di controllo o del revisore anche per le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

E' bene fare attenzione sul fatto che, prima di applicare le disposizioni del 2477 c. c., bisogna tener presente quanto stabilisce l'art. 2519 c. c. (*norme applicabili*).

La regola generale vuole che le cooperative adottino un comportamento secondo il modello SpA (*nomina dell'Organo di controllo e revisore contemporaneamente – se obbligate*) e solo nel caso in cui non siano superati i parametri del 2519 c. c., possono adottare il modello srl.

In parole povere, solo una fascia ristretta di cooperative potrà adottare le regole modello srl (*se previsto dallo statuto sociale*) per la nomina dell'organo di controllo/revisore perchè:

- non superano i parametri e quindi non c'è nomina (*salvo specifici obblighi statutari*);
- perchè obbligati ad applicare il modello SpA.

Passando all'argomento del convegno, interpellato il **Dott. Giovanni Fabio AIELLO – Presidente ODCEC di Brindisi** ha evidenziato che queste iniziative sono preziose assai perchè divulgano la materia cooperativistica.

Il codice della crisi e dell'insolvenza di recente approvazione, relativamente ai sistemi di controllo riguardo anche alle cooperative, è l'ennesima prova che il legislatore, conscio della debolezza del sistema pubblico di indirizzo e di verifica del rispetto dei parametri di vitalità aziendale, delega ed addossa ai professionisti l'onere e le responsabilità che un simile controllo richiede.

Già in campo tributario questa pessima abitudine è vissuta dai commercialisti da alcuni lustri e non sembra ci siano volontà legislative per un'inversione di tendenza.

Il **sindaco Giovanni ALLEGRINI**, complimentandosi per l'iniziativa e contento per averla patrocinata, ha detto che l'evento sul cooperativismo è uno strumento particolarmente utile nelle piccole comunità come quella di San Michele Salentino che rappresenta, tra l'altro, una occasione per divulgare la potenzialità del mondo cooperativistico ai tanti giovani che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Aggiunge l'**assessore al bilancio Dott. Michele CORDARI – commercialista**, che sarebbe auspicabile che la cultura cooperativistica si orientasse, in questo territorio, verso le grandi cooperative sociali in quanto le piccole realtà oggi presenti sul territorio locale stentano a stare sul mercato vuoi per scarsa competitività, vuoi per mancanza di risorse finanziarie rispetto alle grosse cooperative sociali.

IL MONDO COOPERATIVISTICO



La grande cooperativa



La piccola cooperativa

E' LA DIMENSIONE CHE AGEVOLA LO SVILUPPO

Vignetta : Arch. Davide CHIONNA

Anche il **relatore Dott. Vincenzo De BERNARDO – Direttore Confcooperative Federsolidarietà** ha evidenziato che oggi, ancora più di ieri, si ha necessità che i territori possano avere servizi adeguati per gli anziani, per i bimbi, per le famiglie che da solo l'ente pubblico non può assicurare.

Si ha anche bisogno di luoghi di inserimento lavorativo ed opportunità di lavoro per i giovani. Tramite la cooperazione sociale tutto ciò può essere realizzato, sia nei settori più tradizionali come il sociale, l'educativo, i servizi di igiene ambientale, sia attraverso ulteriori attività come quelle dell'agricoltura sociale, della gestione e fruizione dei beni culturali, ed in tanti altri campi dove è possibile coniugare il lavoro con tutto ciò che è necessario realizzare per la comunità.

Oggi la cooperazione sociale è uno dei pochissimi settori a livello nazionale che incrementa l'occupazione.

Le parole del **moderatore Dott. Eugenio CASCIONE – direttore e revisore di Confcooperative** hanno sottolineato che le cooperative sociali sono le forme di impresa che maggiormente si sono diffuse in Italia per l'assolvimento di servizi di interesse collettivo in questo ultimo periodo.

La legge 8/11/91 nr. 381 che le ha istituite ha riconosciuto loro l'importanza della funzione sociale che esse assolvevano e assolvono ancora oggi nella società attraverso la loro istituzionalizzazione.

Il D. Lgs 3/07/17 nr. 112 (riforma del terzo settore) ha riconosciuto alle cooperative sociali la capacità di mantenere nel corso del tempo la spiccata propensione all'innovazione dei servizi che ne ha favorito il rapido sviluppo nel corso di questi ultimi anni.

Il legislatore, infatti, ha rafforzato il ruolo delle cooperative sociali, che pur mantenendo la loro distinzione iniziale (tipo "A" e "B") ha ampliato il loro ambito di azione inserendole come attrici principali tra gli "enti del terzo settore".

Anche nel nuovo codice degli appalti le cooperative sociali assumono un ruolo fondamentale e diventano interlocutrici fondamentali per gli enti locali.

Anche per sentire il pensiero di operatori di altra regione d'Italia (*Friuli - Venezia Giulia*), ho interpellato il **Rag. Lucio BOT, Presidente della società cooperativa "ESIBIRSI" di Pordenone** sul tema in questione, il quale ha affermato che il sistema cooperativistico è ottimale per favorire lo sviluppo di tutte le piccole energie che senza l'unione di sforzi non potrebbe diversamente operare sul mercato.

Il codice della crisi e dell'insolvenza, però, ha nel suo seno un "ingorgo" di regole che non ne agevolano il funzionamento, bensì mortificano l'operatività quotidiana scoraggiando gli operatori di buona volontà. Mi riferisco in particolare alle incombenze a carico dell'organo di controllo /revisione.

Di troppe regole si può morire, quindi un organo di controllo/revisione snello e mirato è da preferire ad inutili burocrazie che creano solo difficoltà operative.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 26 agosto 2019 - 13:12:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

IL CODICE DELLA CRISI E IL RAPPORTO IMPRESA/BANCHE

di Angelo Andriulo



L'argomento che mi appresto a trattare riguarda il rapporto tra l'impresa e le banche, mutato in seguito all'approvazione del Codice della crisi e dell'insolvenza. Vivendo nel nord salento, ho avuto l'occasione di incontrare anche imprenditori di altra parte dell'Italia, scesi in Puglia per trascorrere le proprie vacanze.

Moltissimi di loro, già affezionati lettori di questa testata, trovandosi in zona, sapendomi esperto nella materia concorsuale, organizzazione aziendale ed elaborazione di piani concordatari, non hanno esitato a contattarmi nella mia qualità di Presidente dell'**associazione culturale "per saperne di più"** per sottopormi i loro dubbi.

(La cosa mi ha fatto immensamente piacere sia per la considerazione a me riservata, sia per le belle serate passate insieme a base del saporito cibo pugliese unitamente a brindisi con l'eccellente primitivo).

Ogni qualvolta aumenta il numero delle persone conosciute, si arricchisce il proprio patrimonio umano

ringrazio pubblicamente.

Dalle domande ho appurato che alcuni non si sono ancora resi conto del cambiamento in atto, vuoi perché distratti dagli eventi quotidiani diventati più pesanti a causa della crisi, vuoi perché molti di loro sono scettici e aspettano aspettanoaspettano.

A contribuire a questo clima di incertezza o per meglio dire di scetticismo è stato per gli imprenditori collettivi l'aver "alzato l'asticella" dei parametri per la nomina dell'organo di controllo/revisore, unitamente ad una presunta voce (*non so quanto veritiera*) che l'intero "codice della crisi e dell'insolvenza" sarà oggetto di revisione.

Non escludo questa possibilità, anche perché il testo del codice in trattazione contiene molte disposizioni "a discrezione" e ciò è assai pericoloso perché causa primaria di contenzioso.

Se così dovesse essere, non mi sembra sia il caso di una rivisitazione generale, ma solo di un miglioramento del testo, con la eliminazione di quelle discrezionalità innanzi citate e qualche altro aggiustamento.

Una per tutte: *“l’art. 3 al 2° comma parla di assetto organizzativo ADEGUATO”* – MA COSA SI DEVE INTENDERE PER ADEGUATO?

Ho già evidenziato in articoli precedenti la diversità di vedute su questo argomento tra gli imprenditori, gli aziendalisti e i Giudici del Tribunale.



E' indiscutibile che nella stesura dei bilanci occorra una *“moralizzazione”*, perché abbiamo assistito a fenomeni molto discutibili di *“stati patrimoniali”* i cui dati non erano corrispondenti alla realtà (*i giornali hanno divulgato notizie minuziose su casi importanti*) o di *“conti economici”* sottoposti a *“lifting”* affinché le banche concedessero delle linee di credito altrimenti non ottenibili (*anche per questo motivo furono apportate variazioni alla legge sul falso in bilancio/false comunicazioni sociali*).

Però una riforma così penetrante come quella del codice della crisi e dell'insolvenza, in un momento come quello attuale, dove le imprese scontano un decennio di crisi, in un mercato dove solo per camminare bisogna sporcarsi la suola delle scarpe (*i giornali parlano di una evasione stratosferica*), diventa assai difficile mantenere la retta via.



Ovviamente non voglio generalizzare e fare di tutta l'erba un fascio, in quanto ci sono imprenditori con la I maiuscola, ligi e rispettosi delle regole, ma nel "sottobosco" vi sono delle zone in cui la luce penetra a fatica e la chiarezza di comportamento c'è da trovarla con il lanternino.

Per questo temo che dopo l'agosto del 2020 (*data in cui il codice entrerà in vigore totalmente*) molte aziende micro o piccole chiuderanno le saracinesche creando degli effetti a catena.

Anche se i parametri per la nomina dell'organo di controllo/revisore sono stati aumentati, il punto focale della riforma rimane come una spada di Damocle appesa sulla testa di ogni organo amministrativo, il quale deve dimostrare di aver assolto all'obbligo ex art. 3 comma 2°:

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

A chi devono dimostrarlo?

All'organo di controllo/revisore (*se nominato*) e alle banche (*ogni qualvolta c'è una istruttoria in atto*), oltre che ai soci.

Quando devono dimostrarlo?

Già da ieri, in quanto l'art. 375 "*assetti organizzativi dell'impresa*" è entrato in vigore lo scorso 16 marzo.

Gli istituti di credito, in sede di istruttoria e monitoraggio del merito creditizio, dovranno valutare preventivamente la idoneità dell'assetto organizzativo per non incorrere in responsabilità patrimoniali per incauto affidamento o abusiva concessione del credito, nella ipotesi in cui la società affidata sia coinvolta in un dissesto, nonché notificare gli organi di controllo societari, se esistenti, di ogni comunicazione al cliente delle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti (*art. 14 comma 4°*).

Ho evidenziato questo concetto ad alcuni imprenditori i quali mi hanno risposto: "*ho il mio commercialista che pensa a tutto, io devo lavorare*".

"Caro imprenditore, innanzitutto il tuo commercialista non è un tuttologo. Come esiste il professore di matematica, di francese, di storia, ecc., così il commercialista può essere un fiscalista, un organizzatore aziendale, un esperto in controllo di gestione, un difensore tributario, ecc.."

Quindi non un professionista, bensì un team di professionisti che nel loro insieme coadiuvano con l'organo amministrativo (e con l'organo di controllo/revisore se nominato) per monitorare costantemente l'andamento aziendale.

Inoltre, se hai assunto la carica di Organo amministrativo (sia come amministratore unico sia come componente del CdA), questo è il tuo lavoro e non può sostituirti nessuno, altrimenti non accettare l'incarico.

RICORDATI CHE LE RESPONSABILITA' RICADONO IN PRIMIS SULL'ORGANO AMMINISTRATIVO, ANCHE SE SONO STATE DELEGATE FUNZIONI A SOGGETTI ESPERTI.

Quanto sopra riguarda gli imprenditori collettivi, però anche gli imprenditori individuali *"devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi"* come è previsto dal 1° comma dell'art. 3.

Io sono convinto che anche per queste aziende le banche chiederanno in che modo hanno ottemperato.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 12 agosto 2019 - 11:14:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

LA SCELTA

di Angelo Andriulo



Nella prima parte di questo articolo (*pubblicata lo scorso 29 luglio*) è stata evidenziata l'importanza della **"prevalenza dell'attività agricola rispetto a quelle connesse"** al fine di non essere assoggettato a fallimento.

Per rispondere a questo interrogativo è necessario capire quali sono i parametri che danno peso all'attività agricola tradizionale e quali alle attività connesse.

Il confine è labile e ogni caso è unico nel suo genere.

Non vi sono dei parametri fissi, bensì è l'insieme di tutti i dati che permettono di concludere se a prevalere è l'attività agricola tradizionale o altro.

Vi racconto una esperienza vissuta da una azienda del brindisino.

Un imprenditore agricolo depositava presso il Tribunale di Brindisi l'istanza di nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo di composizione della crisi (OCC).

Veniva nominato un professionista che accettava incarico.

Nei tempi di legge veniva depositata una proposta di accordo con i creditori, unitamente alla relazione particolareggiata sull'attestazione di fattibilità a firma del *"gestore della crisi"*.

Il Giudice, prima chiedeva chiarimenti con eventuale deposito di documenti integrativi, e, dopo averne preso visione, con decreto del 22/05/18 dichiarava l'inammissibilità della proposta in quanto riteneva che l'imprenditore svolgesse attività d'impresa e quindi soggetto (ex art. 7 comma 2) a procedure concorsuali diverse, sussistendo il presupposto di cui alla lett. c) art. 1 della legge fallimentare.

In parole povere riteneva il soggetto *"fallibile"*.

L'imprenditore agricolo proponeva reclamo.

I Giudici: Dott. Alfonso PAPPALARDO (*Presidente*), Dott.ssa Fausta PALAZZO (*Giudice*) e Dott.ssa Paola LIACI (*Giudice relatore*) accoglievano il reclamo ed emettevano l' *Ordinanza nr. 767/2018 RGVG – Tribunale di Brindisi -accoglimento totale del 23/07/2018 RG nr. 1164/2018*).

Motivazione:

"Dalla documentazione allegata alla relazione redatta dall'OCC, nonché da quella prodotta dal reclamante, emerge con certezza che la ditta XXXXXXXX è una impresa agricola e come tale non è assoggettabile a fallimento e/o concordato preventivo."



Dal contenuto dell'ordinanza emerge nella sua interezza l'importanza del ruolo dell'OCC ed in particolare del Gestore della Crisi.

Interpellata sull'argomento la Dott.ssa Annamaria Laselva, da Polignano (Ba), già iscritta nell'elenco dei gestori della crisi dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, ha risposto:

“Non ci sono dei parametri fissi per stabilire la prevalenza tra l'attività agricola e quelle connesse, perché ogni azienda è fine a se stessa.

E' importante rilevare prima ed analizzare poi, tutti gli elementi sia qualitativi che quantitativi per stabilire la prevalenza tra l'attività agricola tradizionale e le altre.

Tutto ciò è alla base della relazione del Gestore della crisi e deve essere minuziosamente documentato.

Concludiamo la trattazione di questo importantissimo argomento suggerendo alle aziende agricole a porre una maggiore attenzione di non sottovalutare l'importanza della documentazione relativa alla gestione aziendale, perché potrebbe rappresentare una valida soluzione a problemi che, mai immaginati a priori, possono diventare schiacciati al loro verificarsi.

Potete inviare i Vostri quesiti a: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 29 luglio 2019 - 07:00:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PUO' FALLIRE?

di Angelo Andriulo



L'articolo del 15 luglio scorso dal titolo **"l'impatto del CCII sulle aziende agricole"** ha suscitato molto interesse e diversi sono stati i quesiti che mi sono stati posti, a cui ho provveduto a rispondere singolarmente.

Ad alcuni di loro, però, trattandosi di argomenti di carattere generale, rispondo in questa sede.

L'argomento, essendo abbastanza complesso e per evidenti ragioni di spazio, preferisco dividerlo in due parti di cui la prima riguarda l'odierno articolo, mentre la seconda, oggetto del prossimo articolo

"l'imprenditore agricolo, nel caso in cui sia sovraindebitato, deve adottare una delle procedure previste dalla legge fallimentare oppure può fare ricorso alla legge 3/12?"

nonchè esaminerà le citate problematiche anche alla luce del Codice della crisi e dell'insolvenza (D. Lgs. nr. 14/19).

E' opinione diffusa tra gli operatori del settore che l'imprenditore agricolo non può fallire, ma le cose stanno diversamente.

Analizziamo il problema.

Riferimenti normativi

- L'art. 1 della L. F. (Legge Fallimentare) dispone che *sono soggetti alle norme del fallimento gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici*, che abbiano superato determinati parametri.
- L'art. 2135 del codice civile stabilisce che *è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*.

Evidenza, altresì, che per *coltivazione del fondo*, per le citate attività si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo


medesimo, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine,

mentre per le attività connesse precisa che

si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'estensione alle attività agricole di quelle connesse volute dal legislatore nel 2001, ha avuto come logica conseguenza che queste ultime non rientrano nelle attività tipiche dell'agricoltura e ai fini fallimentari vanno trattate come quelle commerciali.

Si comprende, facilmente che, ove la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura, nel loro insieme perdessero il carattere della prevalenza, pur rimanendo la "classificazione di azienda agricola", di fatto l'impresa diventerebbe un soggetto diverso con la conseguenza che, superati i parametri di legge, perderebbe "l'immunità" della fallibilità.



Vignetta: Arch. Davide CHIONNA



Ciò detto, ritengo di poter concluder, senza ombra di dubbio, per essere considerati soggetti NON FALLIBILI non sia sufficiente la sola iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio o di aver ricevuto aiuti comunitari destinati alle imprese agricole, ma provando in concreto la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella connessa.

L'esistenza di circostanze che precludono la dichiarazione di fallimento **deve essere dimostrata dal debitore**, che ha l'obbligo, in concreto, di provare lo svolgimento dell'attività agricola e, se vi è attività connessa, la sua prevalenza.

Sentenze:

- Corte di Cassazione nr. 16614/16
- Tribunale di Pescara N. R. G. 90/18
- Corte di Cassazione nr. 17397/15

Lo stesso orientamento lo ha conservato il D. Lgs 14/19 CCII (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che diventerà operativo integralmente alla data del 16 agosto 2020) che, all'art. 121 stabilisce *"le disposizioni sulla liquidazione giudiziale (il termine fallimento è stato sostituito con liquidazione giudiziale) si applicano **agli imprenditori commerciali** che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, e che siano in stato di insolvenza.*(I parametri sono gli stessi di quelli della odierna L. F.). - L'art.2 definisce l'impresa minore.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 15 luglio 2019 - 13:15:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

L'IMPATTO DEL CCII SULLE AZIENDE AGRICOLE

di Angelo Andriulo

"Cosa devono fare gli imprenditori agricoli alla luce del D. Lgs 14/19 - CCII (codice della crisi e dell'insolvenza)?"



La risposta è assai articolata e tenterò di sintetizzare.
Dalla data di pubblicazione in G. U. R. I. (14/2/19) solo alcuni articoli sono entrati in vigore, mentre tutta la normativa entrerà a regime il 16 agosto 2020 - Nel frattempo bisogna prepararsi.

In primis gli imprenditori agricoli devono rispettare l'art. 3, come tutti gli altri imprenditori:

Art. 3 - Obblighi del debitore

1 - L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2 - L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

In secundis, come dispone il comma 7 dell'art. 12

"gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole, compatibilmente con la loro struttura organizzativa....."

Cosa sono gli strumenti di allerta c'è lo dice il comma 1 dello stesso art. 12:

"....., unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione."

A chiarire gli "indicatori della crisi" interviene l'art. 13:

"Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore,omissis, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendaleomissis. A questi fini, sono indicatori significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi.

COSTITUISCONO, altresì, INDICATORI DI CRISI RITARDI NEI PAGAMENTI REITERATI E SIGNIFICATIVI".

Dall'intreccio di queste norme capisco che gli imprenditori agricoli, individuali o collettivi, devono essere in condizione di prevedere l'insorgere di una potenziale crisi e porvi rimedio.

Come lo debbano fare non è dato comprendere, perché, la legge fa riferimento a **"compatibilmente con la loro struttura organizzativa....."**

COSA VUOL DIRE?

Apparentemente sembrerebbe che il legislatore abbia voluto emanare una disposizione animata dal buon senso, però, io diffido sempre delle situazioni basate **esclusivamente sul buon senso di chi è chiamato a decidere** (un imprenditore oppure un professionista o meglio un giudice – costoro avranno lo stesso metro di giudizio su cosa voglia significare **"compatibilmente con la loro struttura organizzativa"**).

Io sono fermamente convinto **"di no"!!!**

Buon senso a parte, proviamo ad esaminare insieme i passi da fare.

Obiettivo - bisogna intercettare la potenziale crisi e porvi rimedio:

- a. Misure idonee /assetto organizzativo
- b. Applicazione degli indici/indicatori di crisi
- c. Soluzioni consequenziali.

Operativamente (contabile e amministrativo) cosa bisogna fare?

A mio avviso la strada è unica (a parte i piccolissimi imprenditori agricoli) e cioè adottare **“una contabilità sistematica”** al fine di ottenere un bilancio di esercizio da poter riclassificare e sul quale applicare gli indici, nonché elaborare il rendiconto finanziario per poter sviluppare la procedura dei flussi di cassa; inoltre monitorare costantemente l’azienda per la continuità aziendale ed infine calcolare il costo di produzione.

Molti avranno da ridire su questa mia conclusione, ma se esaminate per bene le disposizioni, giungerete alla mia stessa conclusione, se si vuole rispettare il CCII.

Se non si vuole incorrere in “responsabilità” bisognerà ottemperare, altrimenti rivolgersi alle associazioni di categoria che facciano pressioni per una semplificazione e chiarezza della norma.

Interpellato l’imprenditore agricolo Sig. Angelo Raffaello da Francavilla Fontana – olivicoltore, ha evidenziato:

“Sarebbe opportuno che le istituzioni mettessero in atto una campagna informativa sull’argomento in quanto questa norma è poco conosciuta nel settore. Ho mio figlio Rocco, prossimo agronomo, che mi informa di queste novità, altrimenti sarei all’oscuro di tutto.

Sono consapevole che dovrò cambiare l’organizzazione della mia amministrazione.

Fino ad oggi la contabilità adottata è stata molto alla buona, anche perché il legislatore fiscale è perfettamente a conoscenza della nostra condizione e ci esonera da particolari adempimenti, nonché il codice civile non ci paragona agli imprenditori commerciali.

Questi nuovi obblighi avranno un costo gravoso e i risultati economici sono già ridotti al lumicino.

Ben vengano tutte le riforme per intercettare la crisi, però nel contempo occorre che il legislatore elabori un piano per questo settore dimenticato che ne risollevi le sorti.”

Lo stesso concetto lo ribadisce il p. a. Cosimo della Porta, responsabile dell’azienda agricola individuale Leogrande Gianfranca – in agro di Francavilla Fontana, con un uliveto superiore a 12.000 piante che aggiunge:

*“Gli obblighi previsti dal CCII sicuramente sono utili alle aziende e faranno da **“cruscotto aziendale”**.*

La mia azienda ha fatto ricorso alla legge 3 del 2012 il cui piano è stato omologato.

Questa esperienza mi ha fatto comprendere che se l'azienda avesse avuto delle scritture contabili sistematiche mi sarei accorto prima della crisi.

Ciò che invece lamento è la mancanza assoluta della presenza delle istituzioni che non sono in grado di elaborare un piano industriale per questo settore martoriato e soggetto all'assalto di tutta la concorrenza straniera.

Inoltre, la mancanza di puntualità nella erogazione degli aiuti comunitari e statali, compromettono la stabilità dell'azienda stessa.



Il perdurare della crisi ha fatto sì che le risorse economiche finanziarie di molti agricoltori si sono esaurite e gli stessi non possono nemmeno partecipare a programmi di sviluppo (colture alternative per gli impianti colpiti dalla xilella) in quanto gli aiuti di legge coprono al massimo il



50% e per essere ammessi al bando bisogna dimostrare di possedere l'altro 50% oltre l'iva su tutto. In alternativa si può depositare una "asseverazione bancaria".

La mancanza di fondi non ha permesso una partecipazione di massa."

Da questa dichiarazione sembra di capire che sia più facile che un obeso entri nella cruna di un ago che le banche rilascino l'asseverazione.

Altra importante testimonianza è data dal Sig. Roberto Carani, in qualità di delegato tecnico della Azienda Agricola Carani Fabrizio in agro di Ostuni – allevamento e riproduzione animali selvatici e domestici anche in via di estinzione, rarità tutta italiana, che conferma la utilità di un monitoraggio continuo per intercettare potenziali crisi.

Aggiunge, altresì: "ciò è possibile se tutti i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente alla vita aziendale si comportano correttamente e principalmente le istituzioni, che innanzitutto devono emanare leggi fruibili.

Inoltre, lo stato deve pagare puntualmente i propri debiti, perché, se da un lato considera il ritardo sistematico dei pagamenti come indicatore di crisi, dall'altro non deve essere proprio lui la causa dei ritardi in questione.

Lamento, anche, che nelle campagne di ripopolamento si preferisce importare animali indigeni senza certezza che non siano portatori di patologie latenti, mentre quelli cresciuti in questo allevamento, oltre a documenti probatori di assenza di malattie, sono anche acclimatati e quindi sicuramente più idonei alla riuscita del progetto stesso."

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 1 luglio 2019 - 12:14:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

Le modalità di nomina del revisore e il conflitto di interessi

di Angelo Andriulo



Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII - D.Lgs 14/19) è stato emanato da un lato per riformare la normativa delle diverse procedure concorsuali e dall'altro (*grandissima novità!!!!!!!*) per obbligare le imprese collettive (*questo articolo si riferisce solo alle società di capitali*) a porre in essere (*mediante l'adozione di apposito assetto organizzativo*) comportamenti idonei a intercettare l'insorgere di una possibile e/o probabile crisi e salvaguardare la continuità aziendale.

L'osservanza che tali disposizioni siano rispettate è assegnata (*ove esiste*) all'organo di controllo della società (*collegio sindacale o sindaco unico*) o al revisore legale, che hanno il compito di monitorare costantemente il comportamento dell'organo amministrativo.

La norma consente (*anche se ci sono pareri minoritari differenti*), alle sole srl di nominare:

- a. l'organo di controllo (*nelle forme del collegio sindacale o sindaco unico*) insieme al revisore;
- b. solo il revisore unico.

Per completezza di discorso, le SpA, obbligatoriamente, devono nominare sia l'Organo di controllo sia il revisore nelle forme consentite dalla legge.

(Per evitare inutili ripetizioni, si precisa che ogni qualvolta si fa riferimento al revisore, si dovrà intendere che l'attività di revisione può essere svolta sia dal Collegio sindacale, sia dal sindaco unico, sia da una società di revisione sia da un singolo revisore, purchè abilitati secondo legge e opportunamente nominati).

A mio avviso, la diversità delle disposizioni trova la ratio nella struttura dei due tipi di società.

Le SpA, di solito, annoverano un numero considerevoli di soci ed agiscono su mercati anche quotati, molte volte aggregati in gruppi per il raggiungimento delle maggioranze (*è evidente che la presenza di almeno un sindaco a tutela delle minoranze è elemento di garanzia sulla corretta gestione aziendale, nonché sulla legittimità delle scelte dell'organo amministrativo*),

mentre le srl, che hanno una struttura molto più snella e solitamente a ristretta base partecipativa (*è assai ricorrente che i soci siano anche imparentati tra loro*), non necessitano di questo tipo di tutela, salvo casi particolari.

Tenendo presente che l'Organo di controllo ha funzioni molto più allargate rispetto al revisore (*solo i sindaci e non anche i revisori partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo e delle assemblee dei soci e quindi vigilano sulla correttezza dei processi decisionali conoscendoli sin dal nascere, nonchè vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto ed hanno poteri rilevanti per effettuare ispezioni e intervenire ove si ravvisino delle irregolarità*), si riesce meglio a comprendere perché il legislatore ha inteso dare alle srl la possibilità di nominare solo il revisore.

Logica conclusione di quanto discorso è che la maggior parte delle srl (*a base familiare e/o unipersonali*), per evidenti ragioni di minor costo, nomineranno solo il revisore unico.

E come disse il grande e compianto Mike Bongiorno alla signora Longari: *"e qui che mi è caduta sul* -siamo giunti al "conquibus" del discorso.

"LE MODALITA' DI NOMINA DEL REVISORE."



Il codice civile consente la nomina del revisore nell'atto costitutivo (*in sede di prima applicazione*) oppure dall'assemblea.

Il CCII, rispetto alla previgente normativa, ha abbassato i parametri per la nomina del revisore (e anche per l'organo di controllo) e molti professionisti saranno destinatari della citata nomina.

E' opinione diffusa che i nominati non potranno mantenere una effettiva "indipendenza" perchè un comportamento invasivo nello svolgimento dell'attività di revisione inficerebbe la possibilità di riconferma della nomina stessa [da non sottovalutare il fatto che il professionista ligio al suo dovere (a lui è dedicata la vignetta odierna), meticoloso nell'applicazione delle leggi e delle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, potrebbe conquistarsi la nomea di "rompi..." e non essere per niente nominato].

Si immagini una srl unipersonale nella quale il socio sia anche amministratore unico, che deve nominare il revisore – **secondo Voi, affezionati lettori, chi sceglierà?**

Lo stesso dicasi per quelle situazioni in cui l'amministratore unico è anche leader della compagine sociale – quali modalità di ricerca del professionista da nominare adotterà?

E' assai facile prevedere che, in questo periodo di crisi, tanti professionisti (soprattutto i più giovani e/o i meno organizzati - si consideri che moltissimi studi sono a base unipersonale) soccomberanno alla "prepotenza esercitata dal conferente l'incarico" anche a prezzi che di congruo avranno poco o niente. Qualcuno potrà obiettare che ci saranno i controlli ministeriali a carico dei revisori.

Anche se intensi, i controlli ministeriali non saranno mai a tappeto, quindi la questione va risolta eliminando la causa alla radice e non tentando di contenerne gli effetti. E' del tutto evidente che la modalità di nomina prevista dal codice civile cova nel proprio seno un **conflitto di interessi in quanto vede il controllore nominato dal controllato.**

Già negli Enti locali le nomine dei Revisori sono effettuate a sorteggio, anche se il sistema necessita di alcuni ritocchi.

Per tali considerazioni sono dell'avviso che la nomina dovrebbe essere fatta da un soggetto terzo, magari con criteri di rotazione e con compensi congrui rispetto all'attività svolta.

Interpellati sull'argomento due illustri Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno risposto:

Presidente ODCEC di Brindisi - Dott. Giovanni Fabio Aiello

"E' auspicabile la nomina da parte di un soggetto terzo con il rispetto dei criteri di rotazione individuato anche nel Presidente del Tribunale ovvero nel Giudice del registro delle imprese con garanzia anche di un equo compenso per l'attività svolta".

Presidente ODCEC di Taranto - Dott. Cosimo Damiano Latorre

"Sono dell'idea che affidare ad un terzo soggetto istituzionale la designazione dei revisori nelle srl è sicuramente garanzia di terzietà e imparzialità. Pur tuttavia è necessario che sia garantita una rotazione in detti incarichi.

Intendo precisare, altresì, che deve diffondersi una cultura sulla "revisione", in quanto il revisore non può e non deve essere considerato né una zavorra né un costo per l'impresa, atteso che il corretto svolgimento del suo mandato rappresenta un valore aggiunto per l'azienda nella quale opera e per tale motivo gli deve essere garantito un equo compenso."

Quale ciliegina sulla torta, porgo all'attenzione di chi legge che un compenso non congruo all'attività svolta, oltre ad essere indecoroso per il professionista incaricato, è indice di "mancata indipendenza", con tutte le conseguenze del caso.

Concludo evidenziando che, da uno studio da me condotto su una srl (commercio all'ingrosso monoprodotto con cinque dipendenti e un volume di ricavi ordinari di 5 milioni di Euro circa – unica sede), ho appurato che senza essere eccessivamente minuziosi e senza applicare gli indici indicatori della crisi, in quanto non ancora emanati dagli organi competenti, le ore di lavoro su base annua occorrenti per l'attività di revisione sono circa 150.

Ciò che molti addetti ai lavori non tengono in considerazione è il fatto che, oltre all'attività di routine (già impegnativa di per se) anche le "carte di lavoro" devono essere organizzate in modo organico e funzionale ai controlli da parte degli ispettori e non può esserci attestazione e/o dichiarazione rilasciata dal revisore che non trovi il supporto documentale nelle carte di lavoro stesse.

E' finita l'epoca in cui bastava una relazione al bilancio d'esercizio e i controlli di cassa trimestrali, ora l'attività di revisione si sviluppa in un lavoro di controllo e di analisi, con aggiunta delle incombenze volute dal CCII.

Il resto viene da se.

Vi saluto porgendoVi le mie più preziose cordialità e Vi do appuntamento fra 15 giorni, ringraziandoVi dell' attenzione.

Potete inviare eventuali domande a: angelo@andriuloweb.it

risponderemo a tutti riservatamente e solo se autorizzati seguirà pubblicazione.

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 17 giugno 2019 - 12:59:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

Nuovi parametri per la nomina dell'organo di controllo e revisore nelle Srl

di Angelo Andriulo



Il D. L. 32 del 18 aprile 2019 (cosiddetto "sblocca cantieri") è stato convertito in legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'argomento odierno riguarda la modifica dei parametri per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.

La norma in vigore

"L'art. 379 "nomina degli organi di controllo" del D. Lgs 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) pubblicato in G. U. lo scorso 14 febbraio al primo comma dispone:

1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società':

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.» "

APPROVATI I NUOVI PARAMETRI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORI



Vignetta : Arch. Davide CHIONNA

Le modifiche

Fermo restando l'obbligo di nomina in caso di redazione del bilancio consolidato o di controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, le modifiche ai parametri apportate in sede di conversione del citato D. L. 32/19 all'art. 379 del CCII per l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore sono:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La stampa specializzata ha evidenziato anche modifiche circa la decorrenza dei nove mesi previsti dal 3° comma dallo stesso art. 379, ma personalmente non mi sento di approfondire tale argomento se non dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

SUGGERIMENTI

L'argomento odierno ha il solo scopo di attirare l'attenzione di tutti i lettori di questo blog che sono interessati alla nomina dell'organo di controllo o del revisore su ciò che sta accadendo.

Lo scorso 22 aprile ho pubblicato l'articolo intitolato **"il dilemma sulla nomina del revisore"**, ove esprimevo la mia contrarietà alla nomina dell'organo di controllo o del revisore in sede di approvazione del bilancio 2018.

Rispettando il pensiero di chi fosse per la nomina (*anche perché la norma lo consentiva*), le cui ragioni ritenevo e ritengo validissime, potevano essere prese in considerazione se vivessimo in un paese diverso dal nostro.

L'essere diligenti, solerti, precisi, accorti sono dei principi nei quali credo fermamente, ma, a causa di una legislazione poco accorta, frettolosa, incurante delle ricadute sui cittadini, inducono ad aspettare sempre l'ultimo momento per ottemperare a tutto ciò che è obbligatorio per legge.

Professionalmente sono un figlio della riforma del 1973 – epoca in cui fu abolita l'IGE e la Vanoni per essere sostituite con l'IVA E L'IRPEF.

Sin da allora ho sentito affermare milioni di volte, anche da autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, che il rapporto con il cittadino doveva essere posto su basi diverse, di reciproca fiducia, che i diritti dovevano equilibrarsi con i doveri, ma.....

Non è possibile cambiare le regole durante la corsa. Bisogna pensarci prima.

Qualcuno obietterà *"meglio tardi che mai"*.

Il citato art. 379 è entrato in vigore lo scorso 16 marzo lasciando spazio fino al 16 dicembre p. v. per ottemperare.

Gli amministratori più DILIGENTI hanno pensato di procedere alla nomina in sede di approvazione di bilancio 2018 in quando si erano posti il problema delle difficoltà che avrebbero incontrato i professionisti nominati per poter effettuare, adeguatamente e in brevissimo tempo, i controlli di legge su tutto il 2019 (*anche perché, in conclusione, l'oggetto del controllo si sintetizza nella relazione al bilancio*).

Tale ragionamento, validissimo e addirittura encomiabile, ha indotto alcuni amministratori di mia conoscenza (ma credo che ce ne siano stato molti altri) in primis ad adeguare lo statuto alla norma, in secundis ad effettuare le nomine, sopportandone i relativi costi.

Anche i nominati hanno dato il via alle operazioni di rito.

Orbene, il raddoppio dei parametri esclude quei soggetti che rientrano nel "range":

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: da 2 a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 2 a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: da 10 a 20 unità.

Cosa fare a questo punto? E' a loro che è dedicata la vignetta odierna.

CONCLUSIONE

Lo scorso 10 gennaio il Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, ha licenziato il decreto legislativo con il quale, attuando specificamente la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, ha immesso nell'ordinamento giuridico il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La pubblicazione in G. U. è del 14 febbraio 19.

Il 18/4/19 i parametri per la nomina sono stati variati per essere approvati definitivamente nel corso del mese corrente in attesa di pubblicazione.

Una domanda nasce spontanea:

"perché non si è pensato prima quale sarebbe stata la ricaduta che l'art. 379 avrebbe avuto sulle PMI e forse tutto il D. Lgs 14/19 nel suo complesso?"

Aver raddoppiato i parametri non risolve il problema perché, carissimi lettori, non è la nomina dell'organo di controllo o del revisore il punto focale, anche se importante, bensì l'assetto organizzativo e le misure per intercettare la possibile e probabile crisi.

Spostando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, in quanto, se le aziende che ricadono nel "range" 2/4 o 10/20 non supporteranno il costo per l'organo di controllo o del revisore, dovranno pagare i consulenti per assolvere agli obblighi imposti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e che, forse, la presenza di un professionista terzo avrebbe garantito maggiormente.

Vi sarei grato se mi comunicate il Vostro pensiero.

- angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 3 giugno 2019 - 10:54:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

LA SRL UNIPERSONALE, COL SOCIO AMMINISTRATORE HA ANCORA RAGIONE DI ESISTERE?

di Angelo Andriulo



L'argomento in trattazione si prefigge lo scopo di porre all'attenzione dei gentili lettori un aspetto delle società a responsabilità limitata unipersonale il cui socio svolge anche le funzioni di amministratore unico.

Tale situazione genera, inevitabilmente, una confusione di interessi proprio a causa della duplice funzione in capo alla medesima persona fisica.

Il conflitto di interessi è, a mio avviso, alla base di una evoluzione giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione, nonché di particolari scelte del legislatore del CCII (*codice della crisi e dell'insolvenza*).

1. Lo scorso 9 maggio, la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 12334 e 12335/2019, ha affermato che in una srl dalle caratteristiche innanzi descritte, le sanzioni tributarie irrogate alla società possono essere richieste direttamente all'amministratore e socio unico, il quale risponde personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio.

Ciò porta come conclusione alla disapplicazione della regola, secondo la quale le sanzioni tributarie irrogate a carico di società «sono esclusivamente a carico della persona giuridica» (articolo 7 del dl 269/2003), mentre conduce all'applicazione de «la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione» (articolo 2 del D. Lgs 472/1997), nel caso in cui gli interessi della società coincidano, di fatto, con quelli della persona fisica che sia socio unico e amministratore della unipersonale.

La pronuncia della suprema Corte punta a rafforzare il principio personalistico circa l'irrogazione delle sanzioni tributarie, indirizzando verso la ricerca del responsabile della violazione non tanto nel soggetto che l'ha compiuta quanto nel beneficiario degli effetti che la stessa produce.



Vignetta: Arch. Davide CHIONNA

2. Più ad ampio raggio il CCII con l'art. 378 del CCII (D. Lgs nr. 14 del 14/02/19), entrato in vigore lo scorso 16 marzo, al 1° comma, modificando l'art. 2476 del codice civile dispone: "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti).

La disposizione è chiara, e al verificarsi di tale ipotesi, gli amministratori ne rispondono personalmente.

Contrariamente a ciò, è opinione diffusa che si è sempre coperti dall'ombrello della responsabilità limitata.

Più dettagliatamente, il legislatore ha inteso rendere più responsabili quegli amministratori che non si comportano come il "buon padre di famiglia" e adottano comportamenti che non tutelano "la integrità del patrimonio sociale".

Esaminando il contenuto delle due disposizioni si giunge alla univoca conclusione che le funzioni di socio unico e amministratore unico in capo alla stessa persona fisica, di fatto va venire meno (*o la indebolisce fortemente*) la copertura della responsabilità limitata di cui gode la srl in quanto persona giuridica, esponendo il soggetto in conflitto di interesse a rispondere con il proprio patrimonio nei termini e modi innanzi illustrati.

Ciò non vuol dire che viene meno la **“responsabilità limitata”** in senso stretto, di cui gode la srl unipersonale, bensì che l’amministratore unico ed anche socio di tali società ne risponde personalmente nei casi citati.

A questo punto è doveroso porsi la domanda: **“Costituire una srl unipersonale con socio anche amministratore unico oppure una ditta individuale?”**

Oltre a quanto illustrato, non bisogna dimenticare di aggiungere sul piatto della bilancia della seconda soluzione (*ditta individuale*) il peso delle disposizioni ex art. 3 (*doveri del debitore*) e art. 375 (*assetti organizzativi dell’impresa*) ambedue disposizioni del CCII.

E’ del tutto evidente che l’art. 3 favorisce l’imprenditore individuale, che può adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi (*adottare misure vuol dire anche all’esterno dell’azienda, l’importante è raggiungere il fine*) mentre obbliga **“l’imprenditore collettivo ad adottare all’interno dell’azienda il citato adeguato assetto organizzativo”**.

Già prima delle ordinanze della suprema Corte, sconsigliavo la mia clientela a porre in essere srl unipersonali con il socio anche amministratore unico, per l’evidente conflitto di interessi e le enormi responsabilità in capo all’unica persona fisica, ora le citate ordinanze hanno dato il colpo di grazia.

Concludo, evidenziando che ci possono anche essere dei casi in cui sia ragionevole adottare la forma della srl unipersonale il cui socio sia anche l’amministratore unico (*anche perché la legge non lo vieta*), però alla base di tale scelta deve esserci la consapevolezza di quanto è stato oggetto della presente esposizione.

note

*art. 3 comma 2 : *l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile –*

** art. 375 comma 2 : *l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa)*

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 20 maggio 2019 - 10:24:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

LA TRAPPOLA DELLA SEMPLIFICATA

di Angelo Andriulo

La contabilità semplificata è una trappola se l'azienda fallisce



Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ..

Gli imprenditori individuali o i soci di società di persone devono sapere che, qualora abbiano adottato la "contabilità semplificata", ove sopravvenisse un fallimento, si troverebbero in situazioni preoccupanti assai. Cosa fare: parlarne con il proprio consulente.

In alternativa, i gentili lettori possono inviare al mio indirizzo o a quello **dell'Associazione culturale "per saperne di più"**, che mi onoro di presiedere, i propri interrogativi e saremo lieti dissiparne i dubbi nei limiti delle nostre conoscenze.

Entrando nello specifico:

Soggetti NON fallibili

L'art. 1 del R. D. 16/03/42 nr. 267 (L. F. - *Legge fallimentare*), all'art. 1 individua i soggetti che sono assoggettabili al fallimento e al concordato preventivo.

1. *"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.*
2. *Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

L'art. 2 del D. Lgs nr. 14/19 (codice della crisi e dell'insolvenza) all'art. 2 lett. d) (impresa minore), ancorché in forma diversa, riconferma gli stessi parametri.

(il nuovo codice ha variato i termini "fallimento e fallito in liquidazione giudiziale e debitore soggetto alla liquidazione giudiziale").

Soggetti in contabilità semplificata

L'art. 18 comma 1 del DPR 600/73 dispone, tra l'altro, che le imprese commerciali qualora i ricavi dell'attività ordinaria, conseguiti in un anno intero, non abbiano superato l'ammontare di 700.000 euro sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili previste dalla contabilità ordinaria.

La semplificazione consiste nel fatto che questo tipo di contabilità contempla le sole operazioni reddituali, sebbene con il principio di cassa, avendo come unico fine la determinazione del reddito imponibile ai fini della tassazione di legge.

Nemmeno una delle movimentazioni finanziarie è rilevabile da questo tipo di contabilità.

Sfugge a molti che il medesimo 1° comma contiene al suo interno la seguente precisazione: "Salvo gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto."

Analizzando pedissequamente l'espressione si comprende, in modo lapalissiano, che la "contabilità semplificata" ha valenza esclusivamente ai fini fiscali, mentre l'obbligo delle scritture contabili previste dalle citate disposizioni diverse (art. 2214 cod. civ.) restano in capo ai destinatari di tali obblighi (per il caso in esame ditte individuali e società di persone).

"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili).

"L'imprenditore che esercita una attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve, altresì, tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".



LA TRAPPOLA DELLA SEMPLIFICATA

Orbene, cosa accade in ipotesi di **“fallimento”** (o dal 16 agosto 2020 di **“liquidazione giudiziale”**) all'imprenditore che ha adottato la contabilità semplificata, legittimato dal legislatore fiscale, ma che non rientra nei parametri dettati dalla L. F. (o dal codice della crisi e dell'insolvenza) innanzi indicati per essere considerato piccolo imprenditore (*oggi*) e impresa minore (*dall'anno prossimo*)?

In primis, vi è il problema di dimostrare la **“NON FALLIBILITÀ”**, ove esista.

In secundis, come sopra evidenziato, l'obbligo previsto dall'art. 2214 del cod. civ. va rispettato, quindi presso la cancelleria del Tribunale fallimentare devono essere depositate le scritture contabili previste da tale disposizione.

Le conseguenze

Come si regolano i Giudici in caso di fallimento quando accertano il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2214 c.c.?

La risposta è secca: **“condanna per bancarotta documentale”**.



- Ordinanza Cassazione nr. 25188 del 24/10/17;
- Sentenze Cassazione nr. 55030 del 26/09/16;
- Sentenze Cassazione nr. 522 del 19/02/14;
- Sentenze Cassazione nr. 17281 del 23/07/10.

La bancarotta documentale non è una ipotesi a se stante di bancarotta, ma viene attratta nella sfera della *"bancarotta fraudolenta"* e la motivazione consiste nel fatto che *"la condotta omissiva delle scritture contabili risulta coeva al formarsi e all'aggravarsi delle ragioni del dissesto e pertanto non è possibile derubricare la bancarotta documentale da fraudolenta a semplice."*

Vi esterno una confidenza – nella mia qualità di advisor, non mi è stato possibile completare l'elaborazione e la consequenziale presentazione in Tribunale di un piano di concordato in quanto il debitore, ancorché rientrante tra i soggetti fallibili, non avendo adottato la contabilità ordinaria ma esclusivamente quella semplificata, non ha potuto ricostruire la esatta situazione debitoria ed è fallito miseramente.

L'aspetto curioso consiste nel fatto che lui fosse convinto di essere in regola.

Conclusione: è stato condannato per bancarotta documentale.

In un prossimo articolo sarà trattato il tema dei soggetti in contabilità semplificata e gli obblighi stabiliti dal "codice della crisi e dell'insolvenza" relativamente agli **"allerta"** e agli indici pre-crisi.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Domenica, 5 maggio 2019 - 20:41:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

ANCORA "SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO"

di Angelo Andriulo



ANCORA

SULL'ASSETTO

ORGANIZZATIVO

Chi tiene banco è ancora "l'assetto organizzativo"
Già in un mio precedente articolo ho evidenziato la grande confusione che si sta facendo nel mondo dell'imprenditoria (e non solo) relativamente a cosa debba intendersi per "assetto organizzativo", non essendoci una definizione per legge.

L'art. 375 del D. Lgs. 14/19 (*codice della crisi e dell'insolvenza*), già in vigore dallo scorso 16 marzo, anziché dissipare i dubbi, crea nuove incertezze perché, se da un lato intende perseguire le finalità basilari della riforma, la quale vuole che ogni sforzo, ogni intendimento e ogni azione siano indirizzate in primis alla individuazione di una potenziale e/o probabile crisi, dall'altro non tratta esplicitamente quello che "potrebbe essere" (il mio personale convincimento è che "sarà") l'interpretazione che daranno i Tribunali sul contenuto di tale disposizione.

La norma: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità' aziendale, nonché' ».

Quell"**anche**", vuol significare "**ciò che l'imprenditore è obbligato a istituire dovrà rispondere a diverse esigenze**" e quindi "l'assetto organizzativo" non può rispondere solo a quelle aziendalistiche.

E' indispensabile, quindi, tenere presente il punto di vista dei Tribunali.

Il prossimo 17 maggio, a Ceglie Messapica (*graziosa cittadina del brindisino, terra di trulli e importante meta turistica*) si terrà un seminario organizzato dall'**Associazione culturale** "per saperne di piu" (di cui mi onoro esserne il Presidente) che metterà, tra l'altro, in evidenza i citati punti di interpretazione".

Gli argomenti che saranno trattati partiranno dal "*nuovo assetto organizzativo delle imprese*", (così come richiesto dalla riforma citata) in un contesto di organizzazione aziendale per poi incorporare nel contenuto delle relazioni il modello 231 e i consequenziali rischi penali della

mancata istituzione, nonché l'opportuno e vitale inserimento nel business plan generale di un piano di marketing (*con riferimento al marketing automatico*) in quanto il mondo deve sapere dell'esistenza di un'azienda ed infine, poiché l'art. 12 comma 7 della riforma contempla anche le aziende agricole, in un contesto ove l'agricoltura è sviluppata assai, un passaggio alle agevolazioni finanziarie previste per questa tipologia di imprese è doverosa.

Il moderatore del seminario, Dott. Giovanni GIANFREDA - commercialista, da me intervistato, ha detto:

“tre aspetti caratterizzano l'assetto organizzativo:

- **Processi aziendali:** *è l'insieme di attività interrelate, svolte all'interno dell'azienda, che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). Il processo è teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale;*
- **Sistema di controlli:** *“il complesso di regole che stabiliscono chi fa cosa, come e quando questo qualcosa deve essere fatto e chi controlla o vigila su chi quel qualcosa fa”;*
- **Procedure documentate:** *l'informazione documentata consente di avere una chiarezza del sistema di responsabilità relativo al processo aziendale in esame; riduce il rischio di non conformità operative e favorisce la prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto dal D. Lgs 231/01, quindi permette a tutti di conoscere le modalità operative del processo, incrementa l'efficienza operativa perché conoscere come avvengono le cose permette di migliorare i processi stessi.”*

Relativamente a come potranno intendere i Tribunali “l'assetto organizzativo” l'Avv. Luigi VITALI – penalista – parlamentare (relatore) ha dato un'anteprima della sua relazione:

*“L'organizzazione aziendale guarda il processo, mentre i Tribunali saranno attenti circa la capacità **di evitare il rischio**.*

Ciò significa adottare il Modello Organizzativo e di Gestione, previsto dal D. Lgs 231/01.

*Tale modello è l'insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili e, se correttamente elaborato, adottato ed aggiornato, rappresenta lo strumento privilegiato per **esimere** una società della propria responsabilità amministrativa dipendente da reato. Pertanto, affermo che, se il Modello Organizzativo 231 è correttamente applicato, si **riduce il rischio di commissione di illeciti penali**.”*

Le preziose dichiarazioni, insieme al mio personale convincimento, conducono verso una unica e inevitabile conclusione: il D. Lgs 231/01, nato come procedura facoltativa, con la

riforma citata diventa corredo obbligatorio delle imprese nel concetto di "assetto organizzativo", soprattutto da quelle che nomineranno il revisore e/o l'organo di controllo.

(Mi è noto il caso in cui in un cantiere due operai sono morti asfissati per essere entrati in una cisterna per pulirla e nonostante fosse stato nominato il responsabile della sicurezza, l'imprenditore è stato condannato. Sicuramente l'adozione del mod. 231 avrebbe evitato l'evento nefasto o quanto meno il riconoscimento delle attenuanti in favore del titolare.)



Inoltre, le aziende che producono beni o servizi dovranno adottare nei propri sistemi contabili almeno le schede principali della contabilità industriale al fine di conoscere il costo di produzione dei beni e/o servizi prodotti.

Ovviamente l'adozione dei principi base del controllo di gestione faciliterebbe la gravosa opera degli addetti ai lavori.

Queste due note saranno oggetto di prossime trattazioni.

La partecipazione al seminario, che si terrà il 17 maggio 2019 alle ore 18,00 presso il Castello Ducale di Ceglie Messapica (Br), è libera.

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 22 aprile 2019 - 08:00:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

Il dilemma sulla nomina del revisore

di Angelo Andriulo



Il tema di questo lunedì è causa di un "dilemma", tanto è che ha creato due correnti di pensiero.

Non riesco a capirne le ragioni perché, essendoci una disposizione legislativa abbastanza chiara, tutto dovrebbe procedere "de plano", invece così non è.

Veniamo al dunque.

L'argomento alla base del "dilemma" riguarda **"la nomina del revisore nelle srl e nelle società cooperative"**.

Per semplicità parlo solo del "revisore" e non anche dell'Organo di controllo (*Collegio sindacale o sindaco unico*), in quanto, anche se l'art. 2477 c. c. tratta della nomina di entrambi, è più logico parlare del revisore unico esclusivamente per motivi economici-finanziari, salvo diversa volontà dei soci.

La stampa di settore ha pubblicato qualche giorno fa la notizia che il Conservatore del Registro delle imprese di Bologna ha inviato al Presidente del locale Consiglio dell'ODCEC una nota della quale ne chiedeva la diffusione, affinché le imprese interessate dalle modifiche del D. Lgs 14/19 procedessero alla nomina del revisore nel corso dell'assemblea relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2018 (*periodo aprile-giugno 2019*), ottimizzando, quindi, la corretta attivazione dei sistemi di allerta.

Mentre da una parte squillavano le trombe, non è tardato il suono delle campane e così che il Presidente del Tribunale delle imprese di Brescia, per altro anche Giudice del registro delle imprese, ha dichiarato nel corso di un convegno tenuto presso la locale CCIAA (*fonte Italia Oggi del 13/4 u.s.*), che sino a quando non siano spirati i termini di cui all'art. 379 c. 3[^] del CCII (*dicembre 19*) non si possono considerare inadempienti le società obbligate che non abbiano provveduto sia alla modifica statutaria che alla nomina in questione.

Da qui il dilemma sulla nomina del Revisore.

A mio avviso l'art. 379 c. 3^a parla chiaro: **"la nomina va fatta entro il 16-12-19"**.

Ciò che intendo porre all'attenzione di chi mi legge è il fatto che, per quanto si chieda pianificazione e/o organizzazione alle imprese per intercettare una possibile e/o probabile crisi, è lo stesso legislatore che si dimostra carente su tali argomenti.

Con il D. Lgs 14/19 si è cercato di ottimizzare le procedure concorsuali (*ivi compresa la legge 3/12*), nonché di imporre alle imprese un adeguato assetto organizzativo (*per gli imprenditori collettivi*) e misure idonee (*per gli imprenditori individuali*).

Come ho già evidenziato nel mio precedente dell'8 aprile scorso, l'obbligo per l'istituzione di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile ex art. 375 del CCII è in vigore dal 16 marzo scorso.

Durante la mia ultraquarantennale carriera di commercialista, quando ho sollecitato gli imprenditori a dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, ancorché facoltativo, ma indispensabile per la conduzione dell'azienda, in molti casi la risposta datami è stata: *"io devo pensare al lavoro e non alle carte"*.

Questa mentalità è largamente diffusa e non può una semplice disposizione di legge modificarla *"d'emblée"*, anche perché l'attuazione di tutto questo ha un costo importante e non sopportabile in questo particolare e critico momento storico da moltissime aziende di micro o piccole dimensioni.

La formazione degli imprenditori non può avvenire in tempi così stretti, quindi è logico pensare che alle scadenze molti saranno inadempienti.

Immaginate che per magia il pirata "Barbanera" si materializzasse al tempo odierno.

Egli fu il famoso il terrore dei 7 mari, con una esperienza marinaresca di tutto rispetto, tanto è che quando incontrava un tifone era quest'ultimo a cambiare rotta.

Orbene, se a "Barbanera" dicessimo: *"caro pirata, non esistono più i galeoni, ora devi navigare con una nave moderna, con tanto di cruscotto, radar, alfabeto morse, bussola satellitare, ecc."*, secondo Voi, cosa ci risponderebbe?

Se è lo stesso legislatore fiscale che consente alle imprese commerciali (*individuali o società di persone con un volume di ricavi non superiori a € 700.000*) di adottare la contabilità semplificata (non idonea ad intercettare la crisi potenziale) (*art. 18 del DPR 600/73*), quando la soglia di fallibilità è fissata a € 200.000 (*art. 1 L. F.*) e alle imprese agricole di avere solo la contabilità ai

fini IVA (art. 34 DPR 633/72), come si può pretendere da queste realtà una corretta applicazione delle norme?

Le riforme sono cosa buona e giusta, ma non devono mettere in crisi i destinatari delle stesse, altrimenti l'impatto sociale è disastroso e in un momento in cui dilaga la disoccupazione, crearne di nuova è una follia.

Chiudo evidenziando che, poiché si parla di una modifica della riforma stessa, è opinione diffusa che le soglie per la nomina del revisore saranno riviste in aumento, quindi "revisore essere o revisore non essere??!!"



IL CRUSCOTTO

Lunedì, 8 aprile 2019 - 10:30:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

Assetto organizzativo

di Angelo Andriulo



Gentili lettrici e lettori, Vi ringrazio per l'attenzione rivolta al mio articolo del 25 marzo scorso e ai quesiti che avete posto.

L'argomento principe delle domande pervenute verteva su:

cosa si intende per **"DOVREMO PARLARE TUTTI UN DIVERSO LINGUAGGIO"**.

Di per se un linguaggio è complesso ed inizieremo l'analisi con il dettato dell' art. 375 del CCII nel modificare l'art. 2086 del c.c. dispone: *«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo adeguato»*.

Questa disposizione è entrata in vigore lo scorso 16 marzo, quindi è già un obbligo per tutte le società sia di capitali che di persone (*sarebbe opportuno che anche le ditte individuali la tenessero in adeguata considerazione*).

Una domanda nasce spontanea?

Cosa devono intendere gli imprenditori per "ASSETTO ORGANIZZATIVO"?

C'è molta confusione e non vi è una precisa definizione legislativa in tal senso.

Un primo tentativo di definire "l'assetto organizzativo" si è avuto con la riforma del diritto societario del 2003 (*art. 2381 c. 3 del c. c.*), nonché con l'intervento del CNDCEC relativamente alle norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate.

Pertanto, mancando una definizione per legge, gli "esperti" hanno cercato di colmare il vuoto normativo ricorrendo alle *"buone pratiche aziendali"*.

Altra domanda che gli operatori si pongono e quella se i Tribunali interpreteranno *"l'assetto organizzativo"* nello stesso modo degli aziendalisti?

Oggi non è possibile dare una risposta definitiva ma gli addetti ai lavori sono convinti che la mancanza di una precisa definizione legislativa darà origine a molto contenzioso.

E' notizia diffusa che il Governo in carica ha dato il via ad una procedura di riforma del CCII, ma allo stato dell'arte non è dato conoscerne il contenuto.

A confermare la mancanza di una precisa norma sulla terminologia "ASSETTO ORGANIZZATIVO" è il collega Sandro Spella da Pescara che, tra l'altro, ha condiviso il suggerimento rivolto agli imprenditori di adottare, nelle more:

- organigramma aziendale
- compiti - funzioni - deleghe
- potere decisionale
- competenza personale

Inoltre, le società (srl) che per i nuovi parametri nomineranno l'organo di controllo o il revisore, dovranno in ogni caso organizzarsi per tempo (*la nomina dovrà avvenire entro il 16 dic.19*).

Le buone pratiche aziendali esistono da moltissimo tempo e sono pane quotidiano per le realtà medie o grandi; ora, invece, sono chiamate a ristrutturarsi anche quelle piccole o micro, insieme alle società di persone e facoltativamente le ditte individuali.

L'obiettivo è quello di porre in essere delle misure che intercettino una probabile crisi ed intervenire prima che la "malattia" si manifesti.

E' di dominio pubblico che micro o piccole imprese sono carenti nell'utilizzo di sistemi informatici idonei a gestire l'azienda e che ditte produttrici di beni e/o servizi non siano a conoscenza del proprio costo di produzione e che non abbiano contezza del proprio mercato di riferimento.

Non ci vuole una legge per comprendere che **la gestione delle informazioni è vitale per la sopravvivenza dell'azienda** medesima e, per concludere con una metafora:

"se vi sono due soggetti che possiedono ognuno venti perle, identiche e dello stesso valore, con la differenza che se uno dei due unisce le perle con un semplice filo di cotone, il risultato sarà che il primo avrà venti perle mentre l'altro una collana."

E' questo che fa la differenza.



Disciplinare e collegare tutti i settori aziendali con un semplicissimo *"filo di cotone"* significa dotarsi di quell'assetto organizzativo di cui oggi parliamo.

In sintesi, il sistema di controllo interno (*di quello esterno si parlerà in un altro articolo*) può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi: *"strategici – operativi – di reporting – di conformità"*.

E' questa la sfida che le imprese dovranno affrontare e per farlo occorre "in primis" che gli organi chiamati alla guida delle aziende "imparino a riconoscere i segnali stradali e a guidare l'impresa in un *"traffico"* sempre più difficile e globalizzato nel rispetto delle regole, altrimenti l'incidente è cosa sicura – è solo una questione di tempo".

Potete inviare le Vostre domande: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 25 marzo 2019 - 10:41:00

Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

di Angelo Andriulo



Il **14 febbraio u. s.** è stato pubblicato in G. U. il **D.Lgs. 14/2019**, titolato il "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*".

Una riforma sofferta già nella fase preparatoria lo sarà ancor di più nella fase attuativa (**L. 155/2017**).

In sostanza sono state riorganizzate le procedure concorsuali in base alla giurisprudenza, dottrina e prassi di questi ultimi anni.

Anche la procedura di "*sovraindebitamento*" ha trovato la giusta collocazione tra le procedure concorsuali.

La novità in assoluto è data dall'inserimento nel "CCII" delle procedure di "allerta" finalizzate a rilevare l'insorgere di una crisi potenziale.

Questi nuovi meccanismi obbligano tutti gli operatori economici ad organizzarsi in modo più puntuale ed essenzialmente adottare misure idonee a prevenire eventuali situazioni di crisi.

Si dice *è meglio prevenire che curare* e in base a questo principio che buona parte della riforma stabilisce i confini entro i quali gli operatori interessati (sia grandi che piccoli) dovranno agire per non trovarsi nei guai.

Diamo inizio oggi ad una rassegna quindicinale che cercherà di chiarire i punti controversi e/o poco chiari della citata riforma.

A prescindere dalla variazione terminologica (non si parla più di fallimento, bensì di liquidazione giudiziale), il legislatore delegato ha operato in modo tale da rendere più efficace e soprattutto più efficiente tutte le procedure concorsuali disciplinate dal decreto citato, nonché (è questa la grande novità) indirizza tutti gli imprenditori, professionisti e operatori in genere ad adottare misure che segnalino l'insorgere di una crisi.

Molti imprenditori ancora oggi viaggiano "a vista" come le caravelle di Cristoforo Colombo, mentre una azienda moderna deve dotarsi di un "cruscotto" per tenere costantemente la giusta direzione di marcia.

E' opinione diffusa assai che nel territorio italiano tutto quello che è facoltativo può anche non farsi, indipendentemente se la mancata attuazione espone a rischi notevoli.

Gli operatori che inizialmente hanno reagito malamente alla notizia della promulgazione della riforma, dopo una più attenta riflessione hanno compreso che dotarsi di un idoneo assetto organizzativo consente di monitorare costantemente la "continuità aziendale", nonché di diminuire la percentuale dei crediti insoluti per le vendite effettuate ai propri clienti che viaggiano "a vista".

DOVREMO PARLARE TUTTI UN DIVERSO LINGUAGGIO.

Quale è l'ambito di applicazione della norma?

Il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Cosa deve intendersi per crisi?

"Crisi" è lo stato di difficoltà economico-finanziaria.

Questi sono i concetti di partenza a cui segue l'elemento temporale e cioè se la "crisi" è solo una possibilità futura, oppure si è già manifestata o ancora ha prodotto i suoi effetti tanto da indurre i soggetti interessati ad agire per la tutela dei propri interessi.

Non tutti gli articoli della riforma entrano in vigore contemporaneamente; pertanto inizialmente saranno trattati gli argomenti che sono entrati in vigore il 16 marzo scorso.

Questo primo contatto con i lettori si chiude con una novità strepitosa.

L'art. 283 del citato decreto "**debitore incapiente**" stabilisce che **il debitore persona fisica "meritevole", che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta.**

E' previsto qualche obbligo e/o limitazione, ma in sostanza il legislatore ha inteso aiutare il debitore persona fisica "*meritevole*" che, pur non potendo offrire ai propri creditori alcunché, gli permette di liberarsi del gravame di tutti i debiti con la procedura di "esdebitazione".

E' un atto di giustizia verso chi merita ma che è stato sfortunato.

L'art. 283 entrerà in vigore il 14 agosto 2020.

Potete inviare i vostri quesiti al seguente indirizzo angelo@andriuloweb.it

FUORI BLOG - ECONOMIA

Domenica, 22 dicembre 2019 - 12:31:00

Evasione fiscale una malapianta? Serve un coraggioso piano industriale che...

Evasione fiscale? La si combatte con un piano industriale nazionale che porti sviluppo e incentivi i consumi e.....

L'ANALISI di Angelo Andriulo

Il mio primo contatto con il mondo imprenditoriale risale al lontano 1968 [frequentavo l'ultimo anno dell'istituto tecnico commerciale ed era in vigore ancora l'IGE e la Vanoni (parlo della denuncia dei redditi e non della cantante)].

Da allora ad oggi ho conosciuto ogni tipo di contribuente (professionisti, ditte individuali, amministratori di società, di consorzi, di cooperative e loro soci, dipendenti pubblici e di aziende non statali, grossi e piccoli artigiani, dettaglianti, ambulanti, agricoltori, vivaisti, e anche qualche prostituta camuffata da massaggiatrice, ecc.) e mai, dico mai, ho trovato qualcuno che abbia provato piacere nell'assolvere al proprio dovere di contribuente.

Ciò non vuol dire che nel cittadino italiano sia innata la poca propensione a fare il proprio dovere nei confronti dell'erario e vi dico il perché.

IN PREMESSA DICHIARO CHE SONO ASSOLUTAMENTE CONTRARIO AD OGNI E QUALUNQUE TIPO DI EVASIONE perché evasione porta evasione, lavoro nero porta lavoro nero e così via.

Con questo articolo, però, intendo mettere sotto i riflettori le ragioni per le quali (a mio avviso) l'evasione in senso lato, pur essendo criticata a destra e a manca, nasce, cresce e si sviluppa copiosamente e chiunque parla e sparla di combatterla, se non se ne rimuovono le cause, parla a vanvera.

Quando nel 1973 venne alla luce la riforma fiscale fu data ampia pubblicità da parte della pubblica amministrazione dell'apertura di una nuova pagina circa il rapporto tra il fisco e contribuente, che doveva basarsi sulla fiducia reciproca e nella massima trasparenza.

Mai bugia fu più menzognera.

Ancora oggi vediamo calpestato lo statuto del contribuente e l'esosità di questo sistema fiscale burocratico, arrogante e farraginoso, costituisce "l'umus" che ingrassa a dismisura la malapianta dell'evasione.

Se si annaffia e si concima la gramigna la colpa non è dell'erbaccia se non la si riesce ad estirpare.

Si evade perché il fisco pretende oltre ogni logica misura.

E' vero che tutti dobbiamo pagare in base alla propria capacità contributiva, ma non è credibile un fisco che, con disposizioni alquanto discutibili, a volte pretende imposte esagerate su redditi inesistenti.

Un esempio fra i tanti - l'IRAP.

Un tempo era in vigore l'ILOR nella misura del 16,20% del reddito imponibile.

Fu dichiarata illegittima perché troppo alta e quindi abolita e in sua sostituzione venne introdotta l'IRAP nella misura del 4 e rotti%.

I più esultarono.

URRA'!!!!!! gridarono le aziende.

Ci furono fuochi d'artificio e balli e canti.

Si uccisero agnelli, le cui teneri carni rosolate furono assaporate con brindisi a base di "*primitivo salentino*". Alcuni avevano preparato con le interiora i gustosissimi "*gnimmarieddi*" trangugiati con diversi fiaschi di "*negramaro*".

La differenza tra le due aliquote era significativa (quasi 11 punti di risparmio), ma, pur essendo lontani dalle festività pasquali, ci fu ugualmente la sorpresa –

AVEVANO ABBASSATO L'ALIQUTA, MA, di contro, AUMENTATO LA BASE IMPONIBILE!!!!!!

Appena percepito il pericolo i glutei si contrassero, ma era già troppo tardi.

In quel periodo, ricordo come fosse oggi, le farmacie vendettero quantità industriali di "vasellina".

Attualmente l'IRAP è in vigore e il ricordo di quella violenza carnale è ancora vivo in chi l'ha subita.

Oggi più che mai è riscontrabile la grande differenza che c'è tra i criteri di determinazione dell'utile d'esercizio ante imposte e il reddito imponibile fiscale.

Il codice civile e i principi contabili obbligano ad accantonare somme per prevenire rischi o perdite future, però ammesse dal legislatore fiscale in misura irrisoria, oltre che altri costi per legge ritenuti "fiscalmente indeducibili" con la conseguenza che aumenta la base su cui calcolare le aliquote della tassazione.

Diceva *"la bonanima"* del mio bisnonno *"ogni pietra aza pareti"* (ogni pietra contribuisce a far alzare il muro) e così che alza oggi e alza domani, dal 1973 ad oggi ci ritroviamo con una muraglia di imposte, tasse, bolli, una tantum e balzelli vari che quella cinese la si può classificare tra le *"nanomuraglia"*.

Nel mio immaginario ho classificato l'evasione in 4 macro classi:

1. Criminalità
 2. Grande evasione
 3. Evasione da necessità
 4. Evasione da sopravvivenza.
- Le prime due classi rappresentano una vera piaga sociale, che condizionano le politiche degli stati direttamente o indirettamente e portano fuori dall'Italia i proventi della evasione o della elusione.

Aziende che si spostano e si mascherano di "eurovestizione" oltre quelle che abbandonano il territorio nazionale, ma che poi mantengono la clientela italiana facendo una sleale concorrenza.

Grosse aziende internazionali che operano senza pagare un centesimo allo stato italiano.

Ritengo che su queste due tipologie dovrebbe concentrare ogni sforzo la pubblica amministrazione.

- Il terzo gruppo, a mio avviso, dovrebbe essere lasciato in pace perché è quello che è maggiormente preso di mira e si trova ad affrontare quotidianamente, oltre ai problemi del proprio lavoro, anche quelli derivanti dalla burocrazia e obblighi amministrativi-fiscali previsti da leggi molte volte emanate per far quadrare i bilanci dello stato.

Prevedere delle entrate statali solo per far quadrare i conti e quanto di più deleterio si possa fare ai danni di una nazione e la conseguenza la vediamo ogni giorno nell'aumento del debito pubblico.

Ogni anno leggiamo vistosi cambiamenti nella legge di bilancio a cui corrispondono entrate previsionali.

Ciò che era stato legiferato l'anno prima viene modificato senza vergogna alcuna.

Io non sono mai riuscito a capire quali sono i punti di riferimento per tali previsioni.

Ciò che è certo è che il debito pubblico aumenta e ciò ha una sola spiegazione e cioè che le entrate sono state inferiori alle spese!!!!

Metaforicamente parlando, io paragono i componenti di questo gruppo (me compreso) ai macachi dal *"deretano rosso"*.

Per quanto alcuni di loro non emettono lo scontrino o la fattura, oppure i dopolavoristi svolgono attività in nero e fuori dalle regole dell'ingaggio, o taluni professori fanno lezioni private in assoluta evasione fiscale e alcuni dipendenti dell'agenzia delle entrate prestano consulenza abusiva, in realtà tutto ciò, pur essendo classificato dai codici come evasione, è solo l'eliminazione di qualche passaggio perché i proventi in questione vengono spesi sul territorio e inesorabilmente prima o poi cadranno nella rete del fisco nei passaggi successivi (il macellaio andrà a comprare il carburante su cui grava l'iva, l'idraulico andrà a comprare i generi alimentari e così via). Anzi, mi sento di dire che in qualche modo, il denaro speso sul territorio aumenta i consumi del territorio stesso, permettendo la soddisfazione di qualche bisogno in più, mentre le imposte pagate vengono prelevate e spesso vanno a finire in un buco nero.

Mi direte *"se tutti ragionassero in questo modo come si pagano le spese per gli ospedali, le scuole ecc?"*

Ho già espresso il mio pensiero: *"controllare a spada tratta i componenti delle prime due classi"*.



C'è da sottolineare il fatto che fare evasione è come fare all'amore: "BISOGNA ESSERE IN DUE".

Si parla tanto di incentivare il contribuente con premi sulla dichiarazione dei redditi, ma come si può immaginare che ci sia più convenienza in una premialità da usufruire in futuro, quando il risparmio tra il prezzo pagato senza fattura e quello con fattura è immediato e di maggiore valore (senza contare il maggior costo richiesto dal consulente per analizzare tutti i documenti per compilare la dichiarazione dei redditi).

Questo gruppo, che rappresenta la classe media della società, che ha risentito e risente maggiormente della crisi, se evade lo fa per mandare il figlio all'università, oppure realizzare una piccola casa ecc. non certo per mandare i proventi fuori dall'Italia.

- Rimane l'ultimo gruppo a cui appartengono tutti quei contribuenti che per forza maggiore sono costretti ad utilizzare la leva dell'evasione per poter sopravvivere (imprese che diversamente non potrebbero stare sul mercato – è abbastanza comprensibile che il titolare di una micro/PMI venderebbe l'anima al diavolo per salvare la propria azienda, così un professionista ecc.).

Fanno parte di questo gruppo anche coloro che per soddisfare i bisogni di prima necessità si adattano alle soluzioni più disparate per lo più in regime di evasione fiscale e contributiva, ma a questi nostri fratelli più sfortunati dovrebbe porre maggiore attenzione lo stato.

Concludo dicendo che per combattere seriamente l'evasione fiscale a qualunque livello, in primis occorre un **coraggioso piano industriale nazionale** che porti sviluppo e incentivi i consumi e una contemporanea, seria, significativa riduzione della "asfissiante" pressione fiscale.

Solo così le aziende avranno interesse a aumentare gli investimenti e la forza lavoro (non bastano sgravi contributivi o contributi a fondo perduto se non c'è domanda).

Ultima battuta - porto all'attenzione che si parla poco dell'incidenza dei contributi INPS a percentuale che i commercianti e gli artigiani sono tenuti a pagare oltre la soglia del minimale.

Per quanto non è considerata una tassazione, avendo come finalità la determinazione della futura pensione, di fatto si riducono di circa il 24% i redditi annuali che già subiscono le "vertiginose" aliquote progressive dell'IRPEF.